


GRUPPO²⁴ORE

IL TECNICO LEGALE

QUINDICINALE DI NORME, PRASSI
E METODOLOGIE PER CTU, CTP,
PERITO, MEDIATORE E ARBITRO



15

17 settembre 2012

www.immobili24.ilsole24ore.com

Direttore Responsabile:

Paolo Poggi

Coordinatore editoriale:

Piera Perin

Redazione:

Paola Furno

Direttore scientifico:

Paolo Frediani

GRUPPO24ORE

Proprietario ed Editore:Il Sole 24 Ore S.p.A.
via Monte Rosa 91
20149 Milano**Presidente:**

Giancarlo Cerutti

Amministratore Delegato:

Donatella Treu

Reg. Trib. Milano n.181
del 31.3.2011Questo fascicolo è stato chiuso
il 14.09.2012Riproduzione, anche parziale,
vietata senza autorizzazione
scritta dell'Editore**Redazione:** per informazioni
in merito a contributi, articoli e
argomenti trattati:
tel. 02.3022.3644, 02.3022.3692
fax 02.3022.3992Servizio Clienti Periodici:
tel. 02-06.3022.5680,
fax 02-06.3022.5400,
e-mail: servizioclienti.periodici@
ilsole24ore.comAmministrazione Vendite:
Via Tiburtina Valeria km 68,700
67061 Carsoli (AQ)
fax 02-06.3022.5402Abbonamento annuale (Italia):
€ 78,65 (IVA compresa).Per conoscere eventuali offerte
promozionali, contatti il Servizio Clienti
(tel. 02 oppure 06 3022.5680; e-mail:
servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com).Gli abbonamenti possono essere
sottoscritti telefonando direttamente
e inviando l'importo tramite assegno
non trasferibile intestato a:
Il Sole 24 ORE S.p.A., oppure inviando
la fotocopia della ricevuta
del pagamento sul c.c.p.n. 31481203.
La ricevuta di pagamento può essere
inviata anche via fax al numero
02 (oppure 06) 3022.5406

In questo numero

AgendaFiere, corsi e convegni pag. **3****Notiziario**Dalle professioni pag. **4****Commenti**Il giudizio cautelare
nel processo amministrativo
di Stefano Bracci pag. **7**Il processo penale:
i procedimenti speciali
di Leonardo Degl'Innocenti e Stefano Tovani..... pag. **13**I materiali da costruzione (4)
di Paolo Galantini..... pag. **23****Professione CTU**Le attività peritali (4)
di Paolo Frediani pag. **33****Question time**Recupero dell'imponibile immobiliare
e rendita presunta
risponde Andrea Vaccaro..... pag. **37****www.immobili24.ilsole24ore.com**

Fiere, corsi e convegni

QUANDO	COSA	DOVE	PERCHÉ
17-19 settembre	ReBuild www.rivadelgardafierecongressi.it	Riva del Garda	Incontro nazionale annuale su sostenibilità e riqualificazione edilizia
20-22 settembre	Klimaenergy www.fierabolzano.it/klimaenergy	Bolzano	Fiera specializzata nelle energie rinnovabili per usi commerciali e pubblici
25-29 settembre	Cersaie www.cersaie.it	Bologna	Salone internazionale della ceramica per l'architettura e l'arredobagno
	Marmomacc www.marmomacc.com	Verona	Fiera internazionale di pietre, design e tecnologie
17-20 ottobre	Made Expo www.madeexpo.it	Milano (Rho)	Fiera internazionale sull'architettura, design ed edilizia
18-21 ottobre	Saie www.saie.bolognafiere.it	Bologna	Salone internazionale dell'edilizia
24-25 ottobre	Home&Building www.expohb.eu	Verona	Mostra convegno internazionale Domotica e Building technologies
27-28 ottobre	Habitat www.habitatfiera Ferrara.it	Ferrara	Salone dell'arredamento e delle soluzioni abitative
7-10 novembre	Ecomondo www.ecomondo.it	Rimini	Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
29 novembre 2 dicembre	Restructura www.restructura.com	Torino	Edilizia e architettura sostenibile



Dalle Professioni

Docfa 4: rilasciata la nuova versione • È disponibile, nella sezione software del sito www.agenziaterritorio.gov.it, la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali, versione relativa alla disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell'art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del D.L. 201/2011 e del D.M. economia e finanze 26 luglio 2012. Nell'ultima versione sono previste due nuove tipologie di documento per le dichiarazioni dei fabbricati rurali: 1. Dichiarazione presentata ai sensi del D.M. 26 luglio 2012; 2. Dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011. La tipologia di documento 1 è utilizzata per le dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione od oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.M. economia e finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Per tale opzione è necessario allegare le autocertificazioni previste, utilizzando i modelli allegati al citato decreto ministeriale. La tipologia di documento 2 è utilizzata per le dichiarazioni al Catasto edilizio urbano di fabbricati rurali già censiti al Catasto terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili e atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del D.L. 211/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011. Per tale opzione è necessario allegare le autocertificazioni previste, utilizzando i modelli allegati al D.M. economia e finanze 26 luglio 2012. È stata, inoltre, introdotta una nuova causale di variazione, "Richiesta ruralità", che può essere utilizzata solo in combinazione con la tipologia di documento 1 e permette, nel caso di unità immobiliari già censite nel gruppo delle categorie D (eccetto la D/10), la presentazione di variazioni semplificate, per la cui compilazione sono richiesti solo i dati identificativi dell'immobile. Fino al 30 novembre 2012 potrà essere utilizzata anche la versione Docfa già in uso; dopo tale data sarà disponibile solo la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1.

Al via l'Anagrafe immobiliare integrata in 117 comuni • Dal 26 luglio è stata estesa la sperimentazione del servizio di consultazione integrata delle banche dati catastali e ipotecaria, adesso disponibile per 117 comuni. Questi potranno acquisire informazioni dai due archivi, nati e gestiti storicamente in forma separata, con notevoli vantaggi nei propri compiti istituzionali e, in particolare, nell'attività di accertamento nel settore immobiliare. L'Anagrafe immobiliare integrata, infatti, è una nuova infrastruttura informativa che integra i dati, ipotecari e catastali, gestiti dall'Agenzia del territorio consentendo lo sviluppo di nuovi servizi a favore del governo del territorio.

Voltura catastale: attivata la trasmissione telematica • Dal 15 ottobre 2012, per gli atti che comportano mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui sono titolari persone giuridiche, la voltura sarà eseguita con modalità telematiche: per la trasmissione alle banche dati catastali, i notai e gli altri pubblici ufficiali abilitati utilizzeranno il modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale. Lo stabilisce il provvedimento 8 agosto 2012 del Direttore dell'Agenzia del territorio, di intesa con il Di-



rettore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Grazie a questa nuova procedura, che viene attivata dopo una proficua fase sperimentale in collaborazione con il Notariato, si compie un ulteriore passo in avanti nella semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso l'uso dei mezzi informatici.

Contratti d'affitto: registrazione web anche per i periti industriali edili • Gli iscritti all'albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa, sono abilitati alla registrazione telematica, tramite Entratel, dei contratti di locazione e di affitto e al versamento delle relative imposte. Lo ha stabilito un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio, con il quale è stata aggiunta la nuova lett. g-bis all'art. 15, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1988, motivando che questi tecnici, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici e organizzativi, svolgono un ruolo significativo nella diffusione e nell'applicazione delle nuove tecnologie e delle procedure informatiche nei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione.

Estesa la trasmissione telematica degli atti notarili in tutta Italia • Con provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012 viene estesa la facoltà di trasmissione telematica degli atti notarili, in via sperimentale, a tutti gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Con tale estensione, operativa a partire dal 19 settembre 2012, prosegue la sperimentazione, già avviata il 29 dicembre 2010, presso gli Uffici provinciali di Bologna, Firenze, Lecce e Palermo e continuata con positivi risultati, dal 29 settembre 2011, anche presso gli Uffici provinciali di Milano, Napoli, Roma e Torino. A seguito del nuovo provvedimento, ai primi 8 Uffici provinciali già attivati se ne aggiungono quindi altri 91 (sono esclusi Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia ove vige il sistema tavolare). Tutti i notai italiani potranno così trasmettere per via telematica gli atti notarili a tutti i 138 reparti Servizi di pubblicità immobiliare. Nel dettaglio, la trasmissione telematica riguarda la copia autenticata di un atto notarile predisposta per intero con strumenti informatici e con l'uso della firma digitale. Per ogni nota trasmessa, l'Agenzia del territorio restituisce, sempre in via telematica, un certificato di eseguita formalità provvisto anch'esso di firma digitale. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'Agenzia assicura comunque l'eseguibilità degli adempimenti, tramite presentazione di copia conforme e cartacea dell'atto notarile, nonché la restituzione del certificato di eseguita formalità.

Ordinamenti professionali, in vigore la riforma • Il 15 agosto 2012 è entrato in vigore il regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 189 del 14 agosto 2012), approvato dal Consiglio dei Ministri n. 41 del 3 agosto. Il regolamento si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, cioè alle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Tra i principi della disciplina: accesso alla professione libero e non discriminatorio, effettività del tirocinio e dell'obbligo di formazione continua permanente del professionista e obbligo di assicurazione del professionista a tutela del cliente.

Pubblicata la nuova norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori • Nel mese di luglio è stata pubblicata la settima edizione della Norma CEI 64-8, Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua", norma che costituisce il riferimento normativo per la realizzazione degli impianti elettrici secondo la regola dell'arte, seguendo quanto espressamente previsto dalla legge 186/1968 e dal D.M. 37/2008 in merito alla sicurezza degli impianti tecnici degli edifici. Il contenuto tecnico della norma risulta aggiornato, in tutte le sue parti, ai più recenti documenti normativi internazionali e agli sviluppi tecnologici degli ultimi anni in questo settore. In questa settima edizione, sono presenti prescrizioni e raccomandazioni sulle misure di protezione da adottare contro le interferenze elettromagnetiche, sul dimensionamento delle condutture in presenza di armoniche, sulle terre di fondazione, sui dispersori per gli impianti di terra, sui circuiti di sicurezza. Rilevanti aggiornamenti riguardano anche la parte 7



relativa gli impianti elettrici in ambienti particolari quali: locali bagno, piscine, fontane, aree da campeggio e ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Nella nuova edizione si sono aggiunte nuove sezioni con contenuti dedicati agli impianti elettrici nelle darsene, agli impianti elettrici a bordo di camper e caravan e dedicati alla protezione dai contatti diretti nei passaggi di servizio e manutenzione. Come nella precedente edizione del 2007, anche la nuova è suddivisa in 7 parti, ciascuna delle quali è sviluppata in un fascicolo separato. Le modifiche apportate nella nuova norma sono indicate nelle premesse di ognuna delle parti, nonché da una linea verticale a margine dei testi interessati dalle variazioni.

Impianti a gas per uso domestico e similare: la nuova UNI 11137:2012 • Il 25 luglio è stata pubblicata la nuova UNI 11137, "Impianti a gas per uso domestico e similare – Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia", che va a sostituire la precedente edizione del 2004. La norma definisce i requisiti di tenuta degli impianti interni in esercizio e i limiti di accettabilità di eventuali dispersioni; le circostanze in cui occorre effettuare la verifica dei requisiti di tenuta; le modalità di esecuzione della verifica dei requisiti di tenuta; le metodologie per determinare il valore di dispersione; i criteri che consentono di attestare l'idoneità o la non idoneità dei requisiti di tenuta per la messa in servizio o il funzionamento dell'impianto interno; le possibili modalità di ripristino dei requisiti di tenuta.

In Gazzetta Ufficiale la nuova geografia giudiziaria • Pubblicati sul s.o. 185 alla *Gazzetta Ufficiale* 213 del 12 settembre 2012 i due decreti legislativi con i quali il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 agosto scorso, ha definitivamente ridisegnato la nuova geografia giudiziaria. Si tratta, in particolare, del D.Lgs. 155 del 7 settembre 2012 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 148 del 14 settembre 2011) e del D.Lgs. 156 del 7 settembre 2012 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 148 del 14 settembre 2011).

Il pianificatore territoriale, una nuova competenza per il governo della città e del territorio • Si terrà il 28 settembre a Torino, presso il Salone d'onore del Castello del Valentino, il convegno "Il pianificatore territoriale, una nuova competenza per il governo della città e del territorio", promosso dall'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Torino, Corso di Studi in pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale del Politecnico di Torino e dall'Istituto nazionale di urbanistica (Sezione Piemonte e VdA). Durante il convegno, diviso in tre sezioni, si discuterà su: la formazione e il riconoscimento delle competenze del pianificatore territoriale, il ruolo del pianificatore per una nuova pianificazione del territorio, il pianificatore in Italia e in Europa.



Il giudizio cautelare nel processo amministrativo

di Stefano Bracci

1. Quali sono le tipologie di tutela cautelare previste dal nuovo Codice del processo amministrativo?

Il nuovo Codice del processo amministrativo ha previsto la possibilità di richiedere l'emissione di misure cautelari collegiali (art. 55), monocratiche (art. 56) e ante causam (art. 61), rispettivamente quando dal provvedimento impugnato derivi al ricorrente un "pregiudizio grave e irreparabile", laddove sussistano ragioni di "estrema gravità e urgenza" e, infine, nelle ipotesi in cui sia configurabile una situazione di "eccezionale gravità e urgenza".

2. Che tipo di rapporto sussiste tra giudizio cautelare e giudizio di merito?

La decisione assunta sull'istanza cautelare non incide sul successivo giudizio di merito, considerato che questa seconda fase comporta una cognizione ben più approfondita e non è condizionata da valutazioni in ordine alla sussistenza del danno che, al contrario, risultano particolarmente rilevanti nella fase sommaria.

3. In sede di giudizio cautelare possono essere ammesse deroghe alla competenza territoriale del Giudice?

Nessuna deroga può essere prevista in ordine alla competenza territoriale del Giudice amministrativo, essendo stata inserita la disposizione codicistica (art. 55, comma 13, del Codice del processo amministrativo) secondo la quale «Il Giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli artt. 13 e 14...».

4. Con il nuovo Codice sono state introdotte delle modifiche in materia di termini processuali nel giudizio cautelare?

Il Codice del processo amministrativo ha introdotto una serie di nuovi termini processuali che devono essere rispettati ai fini della decisione sulle istanze cautelari per poter soddisfare – nei limiti di un giudizio sommario – i principi di effettività e di giusto processo.

5. Esistono dei parallelismi tra il giudizio cautelare previsto dal cod. proc. civ. e quello disciplinato dal Codice del processo amministrativo?

In entrambi i casi, ai fini della richiesta cautelare, è necessario che ricorrano i requisiti della fondatezza del ricorso e la sussistenza di un pregiudizio imminente (che può avere sfaccettature e intensità diverse a seconda della tipologia di richiesta cautelare che viene proposta) mentre, sotto il profilo strettamente processuale, i due giudizi presentano delle diversità abbastanza rilevanti sotto vari profili.



Lineamenti principali della tutela cautelare

Dopo aver inquadrato, nei due precedenti articoli (vedi ITL 20/2011, pag. 14 e ITL 5/2012, pag. 8), i profili di carattere generale che caratterizzano il processo amministrativo di primo e secondo grado, in questa sede verrà analizzata la cosiddetta fase cautelare, con particolare attenzione alle principali innovazioni introdotte dalla nuova disciplina codicistica.

In via preliminare appare opportuno ricordare che nel nostro ordinamento la semplice impugnazione di un provvedimento ritenuto illegittimo di fronte al Giudice amministrativo, non ne sospende automaticamente la sua esecutività pertanto, sussiste il ragionevole rischio, che la decisione di merito intervenga quando l'atto pregiudizievole abbia ormai già esplicato pienamente i propri effetti, impedendo al ricorrente di ottenere una tutela effettiva e immediata nei confronti dell'operato illegittimo della Pubblica amministrazione.

Per ovviare a questa situazione di pregiudizio, il Legislatore ha previsto la possibilità di attivare una fase cautelare all'interno del giudizio amministrativo che consente al soggetto danneggiato di ottenere un provvedimento, di carattere temporaneo, in attesa della definizione del merito della controversia.

In altre parole, lo strumento della tutela cautelare consente di mantenere integra una specifica situazione di fatto e di diritto così da garantire che la decisione finale possa risultare effettivamente soddisfacente per il soggetto che ha proposto ricorso. In origine il procedimento cautelare era caratterizzato essenzialmente dalla concessione della cosiddetta "ordinanza di sospensiva", vale a dire un provvedimento giudiziale tipico che comportava la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla decisione di merito (che poteva intervenire anche dopo un periodo particolarmente lungo).

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della legge 205/2000 (che ha rappresentato la prima significativa rivoluzione normativa in materia di processo amministrativo), è stata introdotta anche una figura "atipica" di provvedimento cautelare, che ha consentito al Giudice amministrativo di adottare tutte le misure cautelari, compresa l'ingiunzione di pagamento, che potessero garantire interinalmente gli effetti della decisione del ricorso.

Infine, con la riforma introdotta dal nuovo Codice del processo amministrativo, la tutela cautelare è stata ulteriormente rafforzata con la previsione di norme più incisive poste a garanzia del contraddittorio processuale e della celerità dei tempi di definizione della fase incidentale.

La fase cautelare nel Codice del processo amministrativo

Il Codice del processo amministrativo individua tre tipologie di misure cautelari:

- a. quelle "**collegiali**", disciplinate dall'art. 55, che rappresentano la fattispecie maggiormente ricorrente;
- b. quelle "**monocratiche**", disciplinate dall'art. 56;
- c. quelle cosiddette "**ante causam**", disciplinate dall'art. 61.

Misure cautelari collegiali

L'art. 55, rubricato "Misure cautelari collegiali", al comma 1 individua i presupposti necessari per poter proporre la richiesta cautelare: «Se il ricorrente, allegando di



subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio».

Il successivo comma 2, conferisce al Giudice il potere di subordinare la concessione della misura cautelare al pagamento di una cauzione, qualora dalla decisione della domanda cautelare derivino alle controparti degli effetti irreversibili.

Il comma 3, invece, chiarisce che l'istanza cautelare può essere formulata o nel contesto del ricorso di merito oppure con un atto distinto notificato alle altre parti; il quarto comma precisa invece che la richiesta è improcedibile fino a quando non è stata presentata l'istanza di fissazione d'udienza di merito (nel regime precedente, ai fini della discussione della domanda cautelare, non era necessario presentare la domanda di fissazione d'udienza).

Sulla istanza cautelare il Collegio si pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento anche per il destinatario, dell'ultima notificazione, e al decimo giorno dal deposito del ricorso; le parti possono depositare documenti e memorie fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio (tutti questi termini, fissati al comma 5 dell'art. 55, sono ridotti alla metà nei casi di riti abbreviati di cui agli artt. 119 e 120).

È possibile per le parti costituirsi anche in udienza (comma 7), tuttavia in questo caso non è permesso il deposito di memorie e documenti (salvo casi di gravi ed eccezionali ragioni, comma 8); la discussione della domanda cautelare avviene in forma orale e, possibilmente, in modo sintetico.

La disposizione contenuta nel comma 6 risolve una questione che nella vigenza delle precedenti discipline processuali aveva creato qualche problema interpretativo, vale a dire la prova dell'avvenuta notifica quando è stato utilizzato il servizio postale e l'avviso di ricevimento non risulti ancora in possesso del ricorrente al momento della prima camera di consiglio utile.

La nuova norma introdotta dal Codice consente al ricorrente di provare la data di perfezionamento della notifica tramite la produzione di copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle Poste Italiane; è fatta salva la prova contraria laddove il resistente voglia dimostrare che la notifica non si è perfezionata nei suoi confronti o di un controinteressato. Il Collegio decide sulla richiesta cautelare con ordinanza nella quale devono essere motivate le valutazioni in ordine al pregiudizio allegato dal ricorrente (*periculum in mora*) nonché i profili che, a un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione anche sull'esito finale del ricorso (*fumus boni juris*, comma 9).

Appare opportuno precisare che l'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare, non pregiudica l'adozione di una successiva pronuncia di merito in senso sfavorevole al ricorrente, considerato che questa seconda fase comporta senza dubbio una cognizione ben più approfondita e non è condizionata da valutazioni in ordine alla sussistenza del *periculum in mora* che, al contrario, risultano particolarmente rilevanti nella fase cautelare.

Le decisioni cautelari collegiali assunte dal TAR possono essere di diverse tipologie:

1. innanzitutto il Collegio può decidere di respingere la richiesta cautelare e, quindi, in queste ipotesi si parla di "ordinanze di rigetto";



2. nelle ipotesi in cui le esigenze del ricorrente siano valutate favorevolmente e tutelabili adeguatamente con una sollecita definizione del giudizio di merito, il Collegio non concede la misura cautelare ma fissa una udienza in tempi rapidi per la trattazione della causa nel merito (comma 10);
3. altra ipotesi è quella prevista dal comma 11, in cui il Collegio decide di accogliere la richiesta cautelare; in questo caso con l'ordinanza di accoglimento deve essere fissata anche l'udienza per la discussione di merito. Questa norma rappresenta senza dubbio una novità particolarmente rilevante introdotta dal nuovo Codice, in quanto impedisce che passino tempi troppo lunghi tra la concessione della tutela cautelare e l'esame di merito della controversia;
4. è anche possibile che, nella camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il Collegio decida di definire nel merito il ricorso con una sentenza in forma semplificata (art. 60) purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il contraddittorio risulti integro e non sia necessaria un'istruttoria.

È importante segnalare, da ultimo, il contenuto del comma 13 dell'art. 55 il quale prevede che «Il Giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli artt. 13 e 14 ...*omissis*...»; quindi le misure cautelari possono essere concesse soltanto se il Giudice ritiene che sussista la propria competenza territoriale (art. 13) oppure funzionale inderogabile (art. 14). Anche questa disposizione rappresenta una significativa innovazione rispetto alla disciplina previgente quando, al contrario, si potevano verificare ipotesi nelle quali il Giudice adito ai fini della richiesta cautelare era quello territorialmente incompetente.

RIEPILOGO TERMINI DEL GIUDIZIO CAUTELARE COLLEGIALE

Pronuncia (art. 55, comma 5)	Il Collegio pronuncia la propria decisione nella prima camera di consiglio successiva al: – ventesimo giorno dal perfezionamento anche per il destinatario dell'ultima notificazione; – decimo giorno dal deposito del ricorso. Questi termini sono ridotti alla metà nei riti abbreviati di cui agli artt. 119 e 120.
Costituzione in giudizio (art. 55, comma 7)	È possibile fino alla data della camera di consiglio ma senza poter depositare memorie e documenti (per i documenti è prevista una deroga in caso di gravi ed eccezionali ragioni).
Deposito memorie e documenti (art. 55, commi 5 e 8)	Fino a 2 giorni liberi antecedenti la camera di consiglio; questi termini sono ridotti alla metà nei riti abbreviati di cui agli artt. 119 e 120.
Sentenza in forma semplificata pronunciata in camera di consiglio (art. 60)	È possibile emetterla soltanto se sono trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notifica ed è stata accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria; questo termine è ridotto alla metà nei riti abbreviati di cui agli artt. 119 e 120.

Misure cautelari "monocratiche"

Le misure cautelari monocratiche sono quelle che possono essere concesse dal Presidente (o da un Magistrato delegato) prima che la richiesta cautelare venga



trattata dal Collegio, qualora ricorra un'ipotesi di «estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio» (art. 56, comma 1).

Anche nelle ipotesi di richiesta di provvedimento cautelare monocratico la domanda è improcedibile se da parte del ricorrente non viene depositata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito.

La misura cautelare monocratica non può essere decisa se la notificazione del ricorso non si è perfezionata nei confronti dei destinatari; ai fini della notificazione valgono le stesse regole previste per le misure collegiali con in più la possibilità di effettuare la notifica da parte del difensore anche a mezzo telefax (in quest'ultimo caso è tuttavia necessario che il ricorso venga notificato anche in via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta della misura cautelare provvisoria altrimenti l'eventuale misura concessa perde di efficacia).

Come detto, la condizione indispensabile per ottenere la concessione del provvedimento cautelare monocratico è che sussista una situazione di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure la dilazione alla prima camera di consiglio utile.

Prima di assumere la propria decisione il Presidente ha facoltà di sentire le parti senza il rispetto di particolari formalità, dopodiché emette un decreto motivato non impugnabile (art. 56, comma 2).

Con il suddetto decreto deve essere indicata anche la data nella quale si dovrà tenere la camera di consiglio collegiale; a tale data il decreto provvisorio (anche di accoglimento) perde efficacia indipendentemente dalla circostanza che il Collegio si pronunci oppure no sulla richiesta cautelare (art. 56, comma 4).

Nel periodo che intercorre tra la decisione sulla misura cautelare provvisoria e la decisione del Collegio, il decreto monocratico è sempre modificabile o revocabile su istanza di parte notificata anche agli altri litisconsorti.

Le misure "ante causam"

La figura della misura cautelare *ante causam* è stata introdotta nel nostro ordinamento, in via generale, con l'art. 61 del nuovo Codice del processo amministrativo; in precedenza detta disciplina era circoscritta soltanto alla materia degli appalti pubblici. La norma citata prevede, al comma 1, che: «In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa». Quindi, i presupposti per ottenere la concessione di una misura cautelare *ante causam*, sono che l'istanza sia stata notificata alle controparti nelle stesse forme con le quali deve essere notificato il ricorso e che sussista una situazione di "eccezionale gravità e urgenza" tale da non consentire neppure la notificazione del ricorso completo. È evidente che questo strumento risulta di difficile applicazione trattandosi di ipotesi estremamente residuali tali da non consentire di ricorrere ai tipici procedimenti cautelari in corso di causa esaminati *sub a)* e *sub b)*.

A titolo esemplificativo, un'ipotesi di questo tipo è quella che potrebbe essere azionata da un gestore di pubblici spettacoli qualora venga emesso nei suoi con-



fronti un provvedimento di chiusura del teatro quando siano già stati venduti tutti i biglietti per assistere a un evento che dovrebbe tenersi il giorno successivo. È evidente che in questo caso non vi sarebbero i tempi necessari per predisporre un ricorso completo né per proporre una richiesta cautelare in corso di causa e, quindi, può essere utilizzato lo strumento ex art. 61 al fine di ottenere un provvedimento cautelare che consenta di ovviare alla situazione di eccezionale gravità e urgenza. La procedura in esame può essere proposta soltanto nel giudizio di primo grado e il decreto emesso dal Presidente del TAR adito non è appellabile, ma può essere sempre modificato o revocato su istanza di parte. Il decreto con il quale viene accolta l'istanza cautelare *ante causam* deve essere notificato alle controparti entro il termine perentorio stabilito dal Presidente che non può mai essere superiore a 5 giorni. Il comma 5, dell'art. 61, dispone che il decreto di accoglimento perde di efficacia se entro il termine di 15 giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso completo con la domanda cautelare ed esso non sia depositato entro i 5 giorni successivi corredato da istanza di fissazione di udienza. In ogni caso, la misura cautelare concessa *ante causam* perde efficacia con il decorso di 60 giorni dalla sua emissione, dopodiché restano efficaci soltanto le misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa.

Considerazioni conclusive

Sintetizzando quanto argomentato nei paragrafi che precedono, sulla base delle disposizioni innovative introdotte dal Codice del processo amministrativo, attualmente la tutela cautelare può essere chiesta al Collegio nelle ipotesi in cui dal provvedimento impugnato derivi al ricorrente un "*pregiudizio grave e irreparabile*", mentre può essere chiesta al Presidente, prima della discussione collegiale in camera di consiglio, laddove sussistano ragioni di "**estrema gravità e urgenza**" oppure, prima ancora che il ricorso venga notificato, nelle ipotesi in cui sia configurabile un situazione di "**eccezionale gravità e urgenza**".

Pur nella loro diversità le tre forme di tutela cautelare presentano un comune denominatore, vale a dire la cosiddetta "atipicità" della misura che può essere adottata dal Giudice (Collegio o Presidente), il quale in sede di decisione gode di un'ampia discrezionalità al fine di assicurare – in via interinale – quanto più possibile l'interesse del ricorrente fino alla pronuncia di merito.

È evidente che la "nuova" tutela cautelare rappresenta una delle fasi processuali di maggiore importanza del giudizio amministrativo, in quanto le disposizioni introdotte dal Codice del processo amministrativo hanno cercato di conciliare in maniera concreta l'esigenza di una decisione celere con la garanzia della correttezza del contraddittorio, così da soddisfare – nei limiti di una fase sommaria – i principi di effettività e di giusto processo a cui deve sempre essere ispirato l'intero giudizio.



Stefano Bracci

Avvocato, è iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dell'Ordine di Pisa e fa parte di uno studio legale che gestisce prevalentemente pratiche di diritto amministrativo. Svolge attività di consulenza legale e rappresentanza in giudizio nella materia di diritto amministrativo e diritto tributario a favore di soggetti privati e pubblici. Ha fatto parte in qualità di membro di Collegi Arbitrali nonché del Collegio dei Garanti presso la CNA di Pisa.



Il processo penale: i procedimenti speciali

di Leonardo Degl'Innocenti e Stefano Tovani

1. Quali sono i procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura penale?

I procedimenti speciali sono quei procedimenti disciplinati dal cod. proc. pen. nei quali manca la fase delle indagini preliminari o quella dell'udienza preliminare. Essi si differenziano dal giudizio ordinario per la struttura e per gli effetti a essi connessi. Tra i procedimenti speciali si annoverano: il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento), il giudizio immediato, il giudizio direttissimo, il decreto penale di condanna.

2. Quante forme di giudizio abbreviato conosce il nostro ordinamento?

Con la cosiddetta legge Carotti è stata introdotta, accanto al tradizionale rito abbreviato, una forma cosiddetta condizionata; con il giudizio abbreviato cosiddetto semplice l'imputato chiede di essere giudicato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.; nel giudizio abbreviato cosiddetto condizionato, invece, la richiesta è subordinata a una integrazione probatoria che il giudice dovrà valutare.

3. Entro quali limiti di pena è ammesso il patteggiamento?

Il patteggiamento si presenta oggi in due forme: semplice o tradizionale e allargata. Nel primo caso accusa e difesa possono proporre al giudice una pena (detentiva, pecuniaria o una sanzione sostitutiva) che, diminuita fino a un terzo, non supera (se trattasi di pena detentiva) i due anni soli o congiunti alla pena pecuniaria. Nel secondo caso l'accordo può giungere anche per pene detentive che, diminuite fino a un terzo, siano comprese tra i due e i cinque anni, soli o congiunti alla pena pecuniaria.

4. Che cos'è il giudizio direttissimo atipico?

Si parla di giudizio direttissimo atipico quando il legislatore prevede il giudizio direttissimo quale procedimento "ordinario" nel quale intende processare gli autori di determinati reati. In questi casi, quindi, si procede al giudizio direttissimo in deroga ai casi previsti dall'art. 449 cod. proc. civ.

5. È possibile fare opposizione al decreto penale di condanna?

L'imputato può fare opposizione al decreto penale di condanna entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, creando così un contraddittorio differito. Se invece il decreto non viene opposto, alla scadenza del termine diviene irrevocabile e costituisce a tutti gli effetti giudizio penale.



I procedimenti speciali sono quei procedimenti disciplinati dal codice di procedura penale nei quali mancano una o entrambe le fasi che compongono il giudizio ordinario (indagini preliminari e udienza preliminare). Essi sono disciplinati nel Libro VI del codice di rito (artt. 438 e segg., cod. proc. pen.) e sono: il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento), il giudizio immediato, il giudizio direttissimo, il decreto penale di condanna.

Distinti dai procedimenti speciali sono, invece, i procedimenti differenziati (procedimento dinnanzi al tribunale in composizione monocratica, disciplinato dagli artt. 549 e segg. cod. proc. pen., il procedimento dinnanzi al giudice di pace, disciplinato dal D.Lgs. 274 del 28 agosto 2000, il procedimento dinnanzi al tribunale per i minorenni, disciplinato dal D.P.R. 448 del 22 settembre 1988, e il procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, disciplinato dal D.Lgs. 300 dell'8 giugno 2001).

I riti speciali si differenziano dal giudizio ordinario per la struttura e per gli effetti a essi connessi.

Nonostante non sia possibile ricondurre a unità i vari procedimenti speciali, è tuttavia possibile individuarne alcuni elementi comuni.

Innanzitutto i riti speciali si pongono come paralleli e alternativi rispetto al procedimento ordinario, consentendo all'imputato o al Pubblico ministero di chiedere che la definizione del processo avvenga secondo le forme di un rito speciale piuttosto che nelle forme ordinarie; altro carattere comune è la loro finalità deflattiva, intendendo il legislatore limitare il giudizio ordinario ai casi nei quali esso si presenti come realmente necessario, consentendo invece, negli altri casi, una definizione più rapida attraverso la previsione di tempi processuali più brevi. Per far ciò il legislatore offre (in alcuni casi) importanti benefici agli imputati che accedono ad alcuni riti alternativi al dibattimento (patteggiamento e giudizio abbreviato) o che comunque ne accettano gli effetti (come nel caso di colui che rinunci a opporre il decreto penale di condanna).

Il giudizio abbreviato

Prendendo le mosse dal giudizio abbreviato, esso costituisce un'importante innovazione introdotta nell'ordinamento italiano con la riforma del codice di procedura penale.

Nella versione attuale, a seguito della legge 479 del 16 dicembre 1999 (cosiddetta Carotti), il giudizio abbreviato consiste in un **giudizio allo stato degli atti** (ossia senza l'istruzione dibattimentale ma con l'utilizzo integrale degli atti d'indagine, ossia del fascicolo del Pubblico ministero e della difesa dell'imputato); l'accesso al rito non è più subordinato al consenso del Pubblico ministero, potendo essere deciso autonomamente dall'imputato, al quale è altresì consentito subordinare la richiesta a un'integrazione probatoria. In quest'ultimo caso (giudizio **abbreviato** cosiddetto **condizionato**) il giudice può ammettere il rito speciale solo se valuti l'integrazione probatoria richiesta necessaria ai fini dell'accertamento e compatibile con la finalità di economia processuale propria del procedimento in esame (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.).

È in ogni caso sempre concessa al giudice la facoltà di provvedere a una integrazione probatoria anche d'ufficio (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.).



Conseguenze di tale riforma sono, in primo luogo, la possibilità di accedere al rito abbreviato mediante una semplice richiesta dell'imputato, anche in presenza di un'indagine incompleta e, in secondo luogo, la sostanziale obbligatorietà della concessione del rito da parte del giudice, almeno nella forma tradizionale (cosiddetto **abbreviato semplice**).

Presupposto fondamentale per l'accesso al rito abbreviato è la richiesta da parte dell'imputato, personalmente o mediante un procuratore speciale; questo procedimento, infatti, non può essere introdotto da altri soggetti.

Quanto alla procedura, il termine ultimo per fare richiesta di giudizio abbreviato è rappresentato, se è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, dalla presentazione delle conclusioni; se si procede con citazione diretta a giudizio, o con giudizio direttissimo, la richiesta dovrà essere formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (artt. 556, comma 2, e 558, comma 8, cod. proc. pen.); in caso di giudizio immediato, invece la richiesta deve essere formulata nei 15 giorni successivi alla notifica all'imputato e al suo difensore del decreto di citazione a giudizio (art. 458, comma 1, cod. proc. pen.); in caso di opposizione a decreto penale di condanna, la richiesta dovrà essere contestuale all'atto di opposizione, non potendosi più formulare successivamente (art. 464, comma 1, cod. proc. pen.).

Come accennato, con la legge Carotti è stata introdotta, accanto al tradizionale rito abbreviato, una forma cosiddetta condizionata (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.); con il giudizio abbreviato semplice l'imputato chiede di essere giudicato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero; nel giudizio abbreviato condizionato, invece, la richiesta è subordinata a una integrazione probatoria (che dovrà essere specificata, unitamente ai motivi per i quali dette prove sono necessarie ai fini della decisione) che il giudice dovrà valutare.

Il giudice dovrà, quindi, valutare la necessità dei mezzi di prova ai fini della decisione e la loro compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.). In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato potrà rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene necessaria l'integrazione probatoria richiesta, potrà instaurare il giudizio abbreviato.

Quanto allo svolgimento, il rito abbreviato si celebra in camera di consiglio, salvo che tutti gli imputati non richiedano l'udienza pubblica (art. 441, comma 3, cod. proc. pen.). In caso di giudizio abbreviato semplice il giudice, dopo aver acquisito il fascicolo delle indagini preliminari, dovrà verificare se sia possibile addivenire a una decisione, dovendo altrimenti procedere a una integrazione probatoria (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.). In caso di giudizio abbreviato condizionato il giudice (se ammette il rito) dovrà assumere i mezzi di prova indicati dall'imputato, salva la possibilità per il Pubblico ministero di richiedere l'ammissione di prove contrarie.

Qualora dovesse, nel giudizio abbreviato condizionato (o nel caso in cui, nel giudizio abbreviato semplice, il giudice abbia utilizzato, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori di ufficio), emergere la necessità di procedere a una modifica dell'imputazione, deve distinguersi a seconda che il Pubblico ministero, a seguito delle nuove prove, ritenga di dover modificare il



capo di imputazione in relazione al fatto già contestato oppure rilevi l'esistenza di un fatto nuovo. In quest'ultimo caso il Pubblico ministero compie la contestazione e, se il giudice la autorizza, all'imputato sarà richiesto di manifestare la volontà di definire il processo secondo le forme del rito speciale anche in relazione al nuovo fatto contestato.

Nel caso in cui, invece, l'imputazione venga modificata in relazione al fatto già contestato, l'imputato potrà, ai sensi dell'art. 441-*bis* cod. proc. pen., chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie oppure chiedere che lo stesso prosegua nella forma del giudizio abbreviato (potendo l'imputato ottenere l'ammissione di nuove prove in relazione alle nuove contestazioni mossegli). In ogni caso l'imputato può anche chiedere un termine a difesa non superiore a 10 giorni.

Per quanto concerne la parte civile, se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, essa può accettare o non accettare detto rito (art. 441, comma 4, cod. proc. pen.) se sia già costituita prima dell'ammissione del rito. In caso di non accettazione del rito la sentenza penale non produrrà effetto sull'eventuale giudizio civile instaurato ai fini del risarcimento; se invece la parte civile si costituisce dopo l'ordinanza di ammissione del rito speciale, essa ne accetta gli effetti (art. 441, comma 2, cod. proc. pen.).

Il giudizio abbreviato si conclude con la discussione delle parti e la decisione del giudice. In caso di condanna la pena sarà ridotta di un terzo; alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.). La sentenza è appellabile con alcune specifiche limitazioni: non sono appellabili le sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato (art. 443, comma 1, cod. proc. pen.); non sono appellabili le sentenze di condanna, da parte del Pubblico ministero, salvo che la sentenza abbia modificato il titolo di reato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.).

Quanto alla parte civile, in mancanza di una espressa previsione normativa, secondo la Suprema Corte può proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado (Cass. pen., Sez. Unite, sent. 12 luglio 2007, n. 27614).

Il **giudizio di appello** si svolgerà, comunque, nelle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen. (art. 443, comma 4, cod. proc. pen.).

L'applicazione della pena su richiesta delle parti

Passando ad analizzare il cosiddetto **patteggiamento** (dal codice nominato "*applicazione della pena su richiesta delle parti*" e disciplinato agli artt. 444 e segg., cod. proc. pen.), esso rappresenta la più limpida espressione della cosiddetta giustizia negoziata, consentendo ad accusa e difesa di accordarsi su una pena, che sarà incorporata in una sentenza equiparata a una sentenza di condanna. Introdotto in una forma embrionale con la legge 689 del 24 novembre 1981 e poi con il nuovo codice di rito e profondamente riformato con la legge 134 del 12 giugno 2003, il patteggiamento si presenta oggi in due forme: **semplice o tradizionale** e cosiddetto **allargato**. Nel primo caso accusa e difesa possono proporre al giudice una pena (detentiva, pecuniaria o a una sanzione sostitutiva)



che, diminuita fino a un terzo, non superi (se trattasi di pena detentiva) i 2 anni soli o congiunti alla pena pecuniaria. Nel secondo caso l'accordo può giungere anche per pene detentive che, diminuite fino a un terzo, siano comprese tra i 2 e i 5 anni, soli o congiunti alla pena pecuniaria. Sussistendone i presupposti, l'imputato ha la possibilità di subordinare la richiesta di patteggiamento al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 444, comma 3, cod. proc. pen.); in tal caso, se il giudice ritiene di non poter concedere la sospensione condizionale della pena dovrà rigettare la richiesta di patteggiamento.

Aspetto fondamentale del patteggiamento è l'**accordo sulla pena**, che deve tenere conto del bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti contestate, nonché dell'eventuale sussistenza della continuazione o del concorso tra reati; la pena definitiva potrà poi essere ridotta fino a un terzo, purché la pena finale non superi i cinque anni di reclusione, soli o congiunti alla pena pecuniaria. Alcuni reati, indicati all'art. 441, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., sono esclusi dal patteggiamento allargato, potendosi per questi negoziare una pena non superiore a 2 anni di reclusione. Lo stesso vale per coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen.

I termini per la presentazione della richiesta di patteggiamento sono gli stessi visti per il giudizio abbreviato, potendo però la richiesta di patteggiamento essere presentata anche nel corso delle indagini preliminari (art. 447, comma 1, cod. proc. pen.).

Quanto alla forma, la richiesta e il consenso devono avere forma scritta se il patteggiamento avviene fuori udienza, potendo invece avere forma orale in caso di accordo presentato in udienza. Così come il giudizio abbreviato, anche il patteggiamento deve essere chiesto personalmente dall'imputato o da soggetto munito di procura speciale (art. 446, comma 3, cod. proc. pen.). La richiesta non deve essere motivata, dovendo invece esserlo il dissenso, se proviene dal Pubblico ministero.

L'accordo non è revocabile né modificabile unilateralmente.

L'accordo raggiunto dalle parti deve essere sottoposto al vaglio del giudice. Occorre, tuttavia, fare una distinzione a seconda che il consenso tra le parti intervenga nel corso delle indagini preliminari o nella fase processuale. Nel primo caso, a seguito della fissazione dell'udienza in camera di consiglio, il Pubblico ministero deve depositare il fascicolo delle indagini presso la cancelleria del giudice almeno 3 giorni prima dell'udienza. Nell'udienza il PM e il difensore dell'imputato sono sentiti se compaiono (art. 447, comma 1, cod. proc. pen.). Nel secondo caso, il giudice dovrà pronunciare immediatamente sentenza se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta di patteggiamento, respingendola con ordinanza in caso contrario. In entrambe le ipotesi il giudice dovrà preliminarmente valutare se sussistono i presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rigettando così la pena proposta dalle parti. Dopo tale verifica il giudice dovrà esaminare il contenuto dell'accordo (qualificazione giuridica del fatto, applicazione delle circostanze e giudizio di bilanciamento, congruità della pena). In nessun caso il giudice può intervenire sull'accordo raggiunto, modificandolo.



La sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna (art. 445, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.), anche se con essa non può dirsi accertata la responsabilità penale dell'imputato.

La sentenza di patteggiamento non è appellabile ma soltanto ricorribile per cassazione (art. 448, comma 2, cod. proc. pen.), con l'unica eccezione della sentenza emessa nonostante il contrario parere del Pubblico ministero.

Molti e molto significativi sono gli effetti favorevoli della sentenza di patteggiamento per l'imputato. Oltre il vantaggio determinato dalla preventiva conoscenza e accettazione della pena che si andrà a subire, con il patteggiamento cosiddetto tradizionale la pena inflitta è ridotta fino a un terzo e non sono applicabili né pene accessorie né misure di sicurezza a eccezione della confisca; la sentenza non è riportata nei certificati richiesti dai privati (art. 24, lett. e, D.P.R. 313 del 14 novembre 2002); non vi è condanna al pagamento delle spese del procedimento e la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Inoltre, il reato è estinto se l'imputato non commette un ulteriore delitto o una contravvenzione della stessa indole nel termine di 5 anni, quando la sentenza riguarda un delitto, ovvero di 2 anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione (art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).

Infine, se con il patteggiamento è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, questa non è, comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).

Per quanto concerne il **patteggiamento allargato**, i benefici si riducono in modo considerevole. In particolare, la sentenza comporta il pagamento delle spese del procedimento e può comportare l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, come un'ordinaria sentenza di condanna; non vi è, inoltre, l'estinzione del reato nel termine di 2 o 5 anni dopo la pronuncia.

In ogni caso, con il patteggiamento l'imputato evita, inoltre, che il giudice decida sulla domanda della parte civile, potendo essere condannato soltanto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. La persona offesa, danneggiata dal reato, potrà ovviamente adire il giudice civile.

Il giudizio direttissimo

Il giudizio direttissimo è disciplinato dagli artt. 449 e segg., cod. proc. pen. ed è caratterizzato da una **estrema semplificazione del procedimento**, che deriva da una valutazione legislativa in forza della quale, in presenza di un'evidenza dei fatti (confessione del reo, arresto in flagranza), si ritiene di privilegiare la celerità e l'economia processuale rispetto alle garanzie processuali.

Il Pubblico ministero può decidere di procedere con rito direttissimo in piena autonomia, se sussistono i presupposti di legge, presentando il soggetto arrestato in flagranza di reato direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio (art. 449, comma 1, cod. proc. pen.); in questo caso la presentazione in udienza dovrà avvenire entro 48 ore dall'arresto; se l'arresto è convalidato si procede al giudizio, altrimenti il rito direttissimo può essere instaurato solo se c'è il consenso dell'imputato (art. 449, comma 2, cod. proc. pen.). Se, invece, il PM ha chiesto la convalida dell'arresto al giudice per



le indagini preliminari, dovrà, qualora l'arresto sia stato convalidato, presentare l'imputato dinnanzi al giudice del dibattimento nel termine di trenta giorni dall'arresto, salvo il pericolo di grave pregiudizio per le indagini (art. 449, comma 4, cod. proc. pen.); allo stesso modo il Pubblico ministero dovrà procedere se l'imputato abbia reso confessione innanzi al giudice per le indagini preliminari. Al giudizio si applicano, semplificate, le disposizioni previste per il giudizio ordinario.

L'imputato ha la facoltà di chiedere un termine non superiore a 10 giorni per preparare la difesa, essendo cura del presidente avvertirlo di tale possibilità. Nel caso in cui l'imputato chieda il termine a difesa il dibattimento rimane sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine; durante questo lasso di tempo il difensore ha la possibilità di prendere visione ed estrarre copia degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero il patteggiamento.

Per i reati devoluti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il giudizio direttissimo è disciplinato dall'art. 558 cod. proc. pen., norma modificata, di recente, dal D.L. 211 del 22 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 9 del 17 febbraio 2012, con la quale, al fine di contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, è stata prevista la possibilità di trattenere l'arrestato presso il proprio domicilio o presso le camere di sicurezza della polizia giudiziaria operante, accelerando, così, la celebrazione del giudizio direttissimo entro le 48 ore dall'avvenuto arresto.

In alcuni casi il giudizio direttissimo è, invece, il procedimento "ordinario" nel quale il legislatore intende processare gli autori di determinati reati. In questi casi, quindi, si procede al giudizio direttissimo in deroga ai casi previsti dall'art. 449 cod. proc. pen.; a titolo esemplificativo si riportano: l'art. 12-*bis*, D.L. 306 dell'8 giugno 1992, convertito nella legge 356 dell'8 agosto 1992 (armi ed esplosivi); l'art. 6, comma 5, D.L. 122 del 26 aprile 1993, convertito nella legge 205 del 25 giugno 1993 (discriminazione etnica, razziale e religiosa); l'art. 8-*bis*, legge 401 del 13 dicembre 1989 (manifestazioni sportive); l'art. 12, comma 4, D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 (immigrazione). In questi casi, lo svolgimento del rito direttissimo segue le forme previste dagli artt. 449 e segg. cod. proc. pen.

Il giudizio immediato

Così come il giudizio direttissimo, anche il giudizio immediato (artt. 453 e segg. cod. proc. pen.) può essere introdotto direttamente dalla pubblica accusa, qualora la prova appaia evidente e l'indagato sia stato interrogato sui fatti (ovvero, a seguito di rituale invito a presentarsi lo stesso abbia omesso di comparire, senza addurre un legittimo impedimento). La peculiarità del giudizio immediato è quella per cui **viene evitata l'udienza preliminare**, ritenuta inutile. I margini di discrezionalità lasciati dal codice di rito alla pubblica accusa sono molto ampi, perché nessuna previsione specifica in base a quali criteri una prova possa essere considerata evidente. Anche in presenza di un'evidenza probatoria il giudizio immediato non potrà essere richiesto qualora vengano pregiudicate gravemente le indagini o qualora il procedimento sia connesso con altro per il quale non vi siano le stesse condizioni.



La richiesta di giudizio immediato deve essere avanzata al giudice per le indagini preliminari da parte del Pubblico ministero entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (art. 454 cod. proc. pen.); unitamente alla richiesta il PM dovrà anche trasmettere il fascicolo delle indagini. Entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, il giudice per le indagini preliminari dovrà emettere il decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigettare la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico ministero (art. 455, comma 1, cod. proc. pen.).

Il decreto di giudizio immediato dovrà essere comunicato al Pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa entro il termine di 30 giorni dalla data fissata per l'udienza (art. 456, comma 4, cod. proc. pen.). Entro lo stesso termine, al difensore dell'imputato deve essere notificato l'avviso della data fissata per il giudizio (art. 456, comma 5, cod. proc. pen.).

Il decreto deve contenere l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto, il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Se l'imputato intende chiedere il rito abbreviato dovrà depositare la relativa domanda nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con la prova dell'avvenuta notifica al Pubblico ministero; il giudice dovrà fissare con decreto l'udienza di trattazione del processo nelle forme del rito abbreviato, dandone avviso all'imputato, al suo difensore, alla persona offesa e al Pubblico ministero almeno 5 giorni prima della data stabilita.

Se invece l'imputato chiede di definire il procedimento con patteggiamento, dovrà depositare presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, entro 15 giorni dalla notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato, la relativa richiesta, già corredata del consenso della controparte. Se l'imputato non chiede alcun rito speciale il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, unitamente al fascicolo formato a norma dell'art. 431 cod. proc. pen., al giudice competente per il giudizio.

Il D.L. 92 del 23 maggio 2008, convertito con modifiche nella legge 125 del 24 luglio 2008, ha introdotto una nuova forma di giudizio immediato, che può instaurarsi se l'indagato si trova sottoposto a una misura cautelare custodiale (art. 453, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.); tale richiesta dovrà essere formulata entro 180 giorni dalla data di esecuzione della misura cautelare.

Infine, il codice di rito prevede che anche l'imputato possa richiedere il giudizio immediato a norma dell'art. 419, comma 5, cod. proc. pen. qualora abbia interesse a evitare l'udienza preliminare (art. 453, comma 3, cod. proc. pen.), senza che a questo sacrificio corrisponda alcun beneficio processuale. Per questi motivi, questa forma di giudizio immediato è assai rara.

Il procedimento per decreto

L'ultimo rito speciale, disciplinato dal codice di procedura penale, è il procedimento per decreto (artt. 459 e segg. cod. proc. pen.).

Quando l'accusa ritiene che, per il reato contestato, possa essere inflitta la sola pena pecuniaria, può chiedere al giudice per le indagini preliminari di emettere un **decreto di condanna** che il condannato potrà eventualmente opporre, nei 15 giorni dalla notifica del decreto, creando così un contraddittorio diffe-



rito. Se invece il decreto non viene opposto, alla scadenza del termine diviene irrevocabile e costituisce a tutti gli effetti giudicato penale.

Evidente la finalità premiale voluta dal legislatore al fine di incentivare la definizione con questo rito di procedimenti per reati di non particolare allarme sociale. Innanzitutto, il Pubblico ministero può chiedere al giudice per le indagini preliminari l'applicazione di una pena ridotta fino alla metà rispetto al minimo edittale. Inoltre, il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né l'applicazione di pene accessorie. Non ha, inoltre, efficacia nel giudizio civile o amministrativo. Infine, il reato si estingue se nel termine di 5 anni per i delitti, o di 2 anni per le contravvenzioni, l'imputato non commette altro delitto ovvero altra contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. La richiesta del Pubblico ministero dovrebbe intervenire entro il termine di 6 mesi dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato, anche se tale termine non ha natura perentoria.

Se il giudice ritiene di non dover prosciogliere l'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., e se ritiene la richiesta legittima, ritualmente proposta (non è tale, per esempio, la richiesta effettuata per un reato procedibile a querela se il querelante si è espressamente opposto alla definizione del procedimento con decreto penale di condanna) e, soprattutto, se la pena è congrua rispetto al reato contestato. Qualora il giudice dovesse ritenere che all'imputato debba essere applicata una misura di sicurezza personale dovrà respingere la richiesta di emissione del decreto penale di condanna.

L'art. 460, comma 1, cod. proc. pen. indica il contenuto necessario del decreto penale di condanna, che dovrà poi essere notificato all'imputato e al suo difensore, di fiducia o d'ufficio.

Come accennato, il decreto penale di condanna è irrevocabile ed esecutivo se non viene opposto entro il termine di 15 giorni dalla notifica dello stesso (o se l'opposizione viene dichiarata inammissibile). L'opposizione rappresenta un particolare mezzo di impugnazione, pur con alcune peculiari caratteristiche: non deve essere motivata; nel giudizio conseguente non vige il divieto della *reformatio in peius*; nel caso di opposizione presentata solo da alcuni imputati del medesimo reato raggiunti da decreto penale di condanna, l'esecuzione rimane sospesa anche per coloro che non hanno proposto impugnazione, fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile (art. 463, comma 1, cod. proc. pen.).

La **dichiarazione di opposizione** deve essere proposta mediante atto depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente (art. 460, comma 1, cod. proc. pen.); essa deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Se l'opponente intende chiedere il patteggiamento o il giudizio abbreviato o l'oblazione dovrà farlo contestualmente all'atto di opposizione, non potendo più farlo in seguito.

Se l'opposizione non viene dichiarata inammissibile il giudice, dopo aver revocato il decreto penale di condanna, dovrà fissare l'udienza di trattazione



(art. 461, comma 1, cod. proc. pen.) emettendo decreto di giudizio immediato o fissando l'udienza per il giudizio abbreviato o fissando un termine entro il quale il Pubblico ministero dovrà esprimere il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento presentata dall'opponente o decidendo sulla domanda di oblazione.

Nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice, nella sua decisione, non è vincolato alla pena originariamente inflitta con il decreto, potendo applicare una pena diversa e più grave, oltre che revocare i benefici già concessi (art. 464, comma 4, cod. proc. pen.).

Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione (art. 464, comma 5, cod. proc. pen.).

ERRATA CORRIGE

Il precedente articolo, pubblicato su ITL n. 5/2012 a pag. 17, è stato erroneamente intitolato "Il processo penale (3)".

Il titolo esatto è "Il processo penale: udienza preliminare e dibattimento".



Leonardo Degl'Innocenti

In Magistratura dal 1986, è attualmente Giudice di Tribunale, addetto al dibattimento penale (sia monocratico, sia collegiale). Collabora con alcune riviste ed è autore di numerosi articoli e opere monografiche.

Stefano Tovani

Avvocato penalista, è autore di numerose pubblicazioni nel campo del diritto penale, sostanziale e processuale.



I materiali da costruzione (4)

di Paolo Galantini

1. A livello europeo la normativa si occupa anche dei nomi delle pietre?

Sì. La norma UNI EN 12440 (recepita da UNI a livello nazionale, dopo che il Comitato Europeo di Normazione aveva ricevuto mandato, cioè incarico ufficiale), elenca tutte le pietre note, commercializzate in Europa a scopi edilizi.

2. Il produttore è oggetto di normativa?

Sì. Sotto vari aspetti. Le prove sui materiali, per esempio, richiedono che il produttore sia fornito di certificato di qualità, o si rivolga a un laboratorio esterno adeguato. Il controllo a campione sul prodotto finito deve analogamente poggiare sulla qualità del produttore. La documentazione redatta è a sua volta normata nella forma. Ma analogamente il progettista di un'opera deve richiedere il materiale adatto alle richieste dell'utenza finale, individuando le caratteristiche necessarie al soddisfacimento della normativa progettuale. Il direttore dei lavori deve rispettare la normativa, quando presente, di corretta realizzazione delle opere, oltre che garantire la verifica delle forniture di materiale.

3. Quali norme sono o diventano obbligatorie?

Una buona parte delle norme di prodotto è volontaria, la sua applicazione non è necessaria da parte del produttore, ma lo standard a cui una ditta decide di uniformarsi aumenta il valore aggiunto del prodotto; i capitolati d'appalto, soprattutto per i lavori pubblici, possono richiedere esplicitamente il rispetto delle norme per i materiali desiderati e in questo caso materiali non normati sono automaticamente esclusi. Una norma può diventare obbligatoria, per esempio quelle per la marcatura CE; in tale caso si definisce armonizzata e viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

4. La marcatura CE è necessaria solo per commercializzare all'estero?

No. Alcuni prodotti richiedono comunque tale marchio. In Italia, per esempio, la marcatura CE è obbligo di legge per le pavimentazioni esterne dal 1° ottobre 2003, per le pavimentazioni interne dal 1° settembre 2006 (lastre) e 1° agosto 2006 (marmette modulari) e per le scale (lastre) dal 1° agosto 2006. Questi prodotti devono riportare la marcatura CE, con le caratteristiche fisiche e tecniche del materiale fornito, per esempio per le pavimentazioni esterne la resistenza allo scivolamento con superficie bagnata.

5. La normativa è attenta anche ai metodi di determinazione delle caratteristiche dei materiali?

Sì. Le proprietà dei materiali vengono determinate mediante prove di laboratorio eseguite in conformità a normative specifiche, che prescrivono nel dettaglio la metodica e la procedura di prova. Dati ottenuti mediante metodi di prova normati, consentono di confrontare le prestazioni dei diversi tipi di materiale, e di stessi materiali di vari produttori.



La nostra trattazione presenta casi concreti di materiali destinati alle partizioni esterne e interne, alle finiture e all'isolamento, trattati sotto l'aspetto generale e normativo nella precedente uscita (vedi ITL n. 9/2012, pag. 14). In questo numero trattiamo lo sviluppo delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici, la loro presentazione da parte dei produttori al mondo della progettazione edilizia in rapporto alle normative e in risposta alle leggi vigenti.

Riportiamo, per completezza la norma UNI 8290 sul Sistema Edilizio.

UNI 8290 - Sistema Edilizio

Classi di unità tecnologiche	Unità tecnologiche	Classi di elementi tecnici
2 Chiusura	2.1 ... verticale	2.1.1 Pareti perimetrali verticali 2.1.2 Infissi esterni verticali
	2.2 ... orizzontale inferiore	2.2.1 Solai a terra 2.2.2 Infissi orizzontali
	2.3 ... orizzontale su spazi esterni	2.3.1 Solai su spazi aperti
	2.4 ... superiore	2.4.1 Coperture 2.4.2 Infissi esterni orizzontali
3 Partizione interna	3.1 ... verticale	3.1.1 Pareti interne verticali 3.1.2 Infissi interni verticali 3.1.3 Elementi di protezione
	3.2 ... orizzontale	3.2.1 Solai 3.2.2 Soppalchi 3.2.3 Infissi interni orizzontali
	3.3 ... inclinata	3.3.1 Scale interne 3.3.2 Rampe interne
4 Partizione esterna	4.1 ... verticale	4.1.1 Elementi di protezione 4.1.2 Elementi di separazione
	4.2 ... orizzontale	4.2.1 Balconi e logge 4.2.2 Passerelle
	4.3 ... inclinata	4.3.1 Scale esterne 4.3.2 Rampe esterne

Un solaio e una parete, interni o esterni, sono *Classi di elementi tecnici*; abbiamo evidenziato come siano entità composite, in grado di assolvere a più funzioni. Tali classi possono essere realizzate in modo tradizionale, in base a tecnologie acquisite, oppure essere oggetto di composizioni assolutamente inedite, in conseguenza dello sviluppo della ricerca e dell'applicazione di nuove tecnologie. Nel primo caso gli elementi tecnici che compongono le classi sono facilmente riconoscibili in base alla nostra esperienza, mentre nel secondo, spesso, non sono più neppure distinguibili tra loro. Abbiamo già accennato al fatto che la ricerca tecnologica e la produzione industrializzata si sono rivolte in modo specifico agli involucri esterni, rendendoli spesso strutture composte, atte ad assolvere più funzioni, non più scomponibili nei loro vari elementi.

In base alla definizione data, gli **elementi tecnici** sono prodotti edilizi capaci di svolgere completamente o parzialmente funzioni proprie di una o più unità tecnologiche e l'**unità tecnologica** è un raggruppamento di funzioni, compatibili tecnologicamente, necessarie per l'ottenimento di prestazioni ambientali, relative a requisiti ambientali.

Il regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti



da costruzione (e abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio). Si ricorda che un regolamento UE, a differenza di una direttiva, non richiede una legge nazionale di recepimento. L'allegato I riporta i **Requisiti di base delle opere di costruzione**, nonché la premessa: «Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata».

1. Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposte durante la realizzazione e l'uso non provochino:

- a. il crollo, totale o parziale, della costruzione;
- b. gravi e inammissibili deformazioni;
- c. danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
- d. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

- a. la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- b. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
- c. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
- d. gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
- e. si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3. Igiene, salute e ambiente

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

- a. sviluppo di gas tossici;
- b. emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- c. emissioni di radiazioni pericolose;
- d. dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- e. dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
- f. scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;



g. umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione. IT L 88/33 *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 4 aprile 2001.

4. Sicurezza e accessibilità nell'uso

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

5. Protezione contro il rumore

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

- a. il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- b. la durabilità delle opere di costruzione;
- c. l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. IT L 88/34 *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 4 aprile 2011.

L'allegato IV riporta in Tabella 1 **le aree di prodotto**.

Codice dell'area	Area di prodotto
2	Porte, finestre, chiusure oscuranti, cancelli e prodotti correlati
3	Membrane, comprese membrane ad applicazione liquida e kit (per il contenimento dell'acqua e/o del vapore acqueo)
4	Prodotti per isolamento termico kit/sistemi compositi di isolamento
7	Prodotti in gesso
9	Facciate continue/rivestimenti/vetrature strutturali
14	Pannelli ed elementi a base di legno
17	Muratura e prodotti connessi, blocchi in muratura, malte e accessori
19	Pavimentazioni
21	Finiture interne ed esterne di pareti e soffitti, kit divisori interni



Codice dell'area	Area di prodotto
22	Coperture, lucernari, finestre per tetti e accessori, kit per coperture
25	Adesivi per costruzione
30	Prodotti in vetro piano, profilato e a blocchi

Tale regolamento è alla base della libera circolazione delle merci in ambito comunitario ed è evidentemente il riferimento per tutte le aziende che intendono commercializzare i loro prodotti per l'edilizia. Nella precedente tabella abbiamo riportato esclusivamente le aree di prodotti che sono strettamente inerenti le classi tecnologiche in esame.

Vogliamo porre l'attenzione su due voci: *Murature* (17) e *Pavimentazioni e Finiture* (19 e 21). Analizzeremo dapprima l'ultima voce, rimandando l'analisi dei componenti delle murature alla prossima uscita.

Pavimenti e finiture

Le pavimentazioni esterne o interne a un edificio e altri elementi, sia di finitura (soglie, scalini, davanzali di finestre e balconi) sia strutturali (architravi e colonne), ci consentono di analizzare la **pietra come materiale da costruzione**. Questa scelta è dettata dal fatto che ci si concentrerà su un materiale tradizionale, inquadrato dalla normativa vigente.

La **pietra naturale** è un tipico prodotto da finitura, spesso con funzioni di protezione per altri elementi costruttivi. Può essere utilizzata per realizzare elementi strutturali, soprattutto quando è richiesto il rispetto di tecnologie costruttive tradizionali e il ripristino di opere esistenti. Si tratta di un materiale consueto, ricco di varietà locali, impiegato con modalità tradizionali.

La pietra costituisce un ottimo esempio per inquadrare un prodotto per l'edilizia in base alle attuali esigenze normative, che richiedono di definire, controllare e valutare le caratteristiche e la qualità della pietra da costruzione, anche in rapporto alle diverse fasi del suo ciclo di trasformazione, dall'estrazione, alle lavorazioni intermedie, al prodotto finale destinato a uno specifico uso.

La **nomenclatura delle pietre naturali** è il primo oggetto che necessita di normalizzazione, comprendendo la categoria: marmi, graniti, pietre propriamente dette (per esempio, la toscana pietra serena), porfidi e basalti ecc. Sono esclusi prodotti di analogo uso, quali le pietre di fabbrica (pietre artificiali) e i numerosi prodotti di ceramica e porcellana.

Già in epoca romana veniva proposta una classificazione delle pietre, suddivise in due gruppi:

1. *lapides*, pietre di scarso pregio e non lucidabili;
2. *marmora*, materiali lucidabili ornamentali.

Disponiamo di un'ampia serie di classificazioni delle pietre naturali, basate su diversi parametri significativi. Elemento comune rimane l'aspetto estetico della pietra, in base alle caratteristiche cromatiche, alla lucidabilità, alla morfologia. Le classificazioni dei trattati di architettura si fondano sulla sistematizzazione di parametri visivi del materiale, l'omogeneità delle superfici, la presenza di venature, di imperfezioni, il colore e altro.



Il CEN redige le norme su mandato dell'Unione Europea e la connessione fra norme e requisiti essenziali è guidata da documenti interpretativi, elaborati in cooperazione con gli Stati membri. Il concetto di mandato si basa sui principi della collaborazione e della chiara suddivisione dei ruoli e compiti tra l'autorità pubblica e le organizzazioni europee di normazione. Tramite un mandato, la Commissione Europea chiede all'organizzazione europea di normazione competente (CEN) per la materia, di definire una o più norme tecniche che soddisfino determinati requisiti: in pratica, i prodotti realizzati rispettando queste norme soddisfano – al tempo stesso – anche i requisiti di legge.

La **classificazione commerciale** in campo edile si rapportava in Italia alla codificazione della norma UNI 8458 del 1983 relativa alla *terminologia e classificazione dei materiali lapidei*, che individua 4 classi:

1. **marmi;**
2. **graniti;**
3. **pietre non lucidabili;**
4. **travertini.**

Tali categorie sono distinte in base alla durezza secondo la scala di Mohs, che determina una classificazione empirica in base alla resistenza alla scalfittura, articolata in dieci termini.

Marmi: rocce lucidabili di agevole lavorabilità e durezza media. Si tratta di materiali impiegati prevalentemente a fini decorativi e proprio per questo le caratteristiche morfologiche assumono particolare rilevanza. Vengono, al proposito, valutate attentamente le differenze cromatiche, di tessitura, sbrecciatura e venatura, oltre alle eventuali imperfezioni presenti nel materiale d'origine. Le caratteristiche di compattezza, basso assorbimento rendono i marmi metamorfici adatti anche ad applicazioni in esterno. Vanno però valutate le caratteristiche prestazionali, in genere inferiori a quelle dei graniti, e la non elevata resistenza all'usura.

Graniti: rocce lucidabili più resistenti meccanicamente e dal caratteristico aspetto granulare, a struttura compatta, caratterizzate da durezza elevata. Per le ottime prestazioni sono adatti ad applicazioni in esterni per pavimentazioni e rivestimenti; sono in grado di resistere efficacemente all'azione degli agenti atmosferici, all'inquinamento e a sollecitazioni anche intense.

Pietre non lucidabili: lapidei di origine geologica a caratteristiche variegata, duri o teneri, di differenti cromatismi e caratteristiche prestazionali; in base alla consistenza vengono comunemente suddivise in tenere e dure. Tra le rocce tenere di più comune uso troviamo quelle a legante calcareo, i tufi e le arenarie, tutte caratterizzate da buona lavorabilità; le rocce dure, invece, comprendono trachiti, porfidi, basalti, quarziti, ardesie, gneiss.

Travertini: pietre di origine sedimentaria, tenere e porose facilmente lavorabili, ricomposte per deposito chimico con legante calcareo, di colore chiaro tendente alla tonalità ocra.

La **classificazione scientifica** fa riferimento alle origini geologiche della pietra;



la petrografia distingue 3 tipi di rocce, in relazione al loro processo di formazione:

1. rocce ignee di derivazione vulcanica;
2. sedimentarie dovute all'erosione e al successivo depositarsi di materiale;
3. metamorfiche prodotte dalla trasformazione chimico-fisica delle rocce sedimentarie.

Consapevole delle ambiguità di una nomenclatura così generica, il CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) ha redatto la norma europea EN 12440, pubblicata nel 2001 e recepita come norma UNI EN 12440 nel 2007. Secondo la EN 12440 i criteri per la denominazione delle pietre naturali sono: il nome tradizionale della pietra naturale; la sua "famiglia petrologica", ovvero il suo nome scientifico determinato dall'analisi petrografica (eseguita secondo norme UNI EN 12407 "Esame petrografico" e UNI EN 12670 "Terminologia"; il suo colore tipico e le naturali variazioni, la zona d'origine, indicata con la massima precisione, possibilmente anche con la cava di provenienza; e altre informazioni, come la tecnica di lavorazione e le caratteristiche naturali del materiale, quali la presenza di vene o inclusioni, fratture, strutture ecc.

Quanto sin qui esposto riguarda in modo specifico la pietra vista come *materiale*. I prodotti lapidei commercializzabili, oggetto di valutazione nel rapporto fornitore/cliente, sono rappresentati da:

- il blocco, l'elemento base di pietra utilizzabile, ricavato da cava (EN 1467 "Natural stone - Rough - Specifications" "Blocchi grezzi");
- il prodotto semilavorato (lastre grezze) (EN 1468 "Natural stone - Semi-finished products (rough slabs) - Specifications" "Lastre grezze");
- il prodotto finito destinabile a uno o più impieghi (lastra, lastrame, filagna, massello ecc.).

La normativa in materia è costituita da decine di norme UNI EN, riguardanti per esempio le lastre da finitura, i blocchi da pavimentazione e ogni prodotto finito, pronto alla messa in opera, le caratteristiche geometriche e le relative tolleranze, le caratteristiche fisiche e meccaniche nonché le modalità per determinare tali caratteristiche.

Gli strumenti per indicare, controllare e valutare le caratteristiche di tali prodotti sono i documenti di informazione tecnica redatti dai produttori. Si rammenta che la dichiarazione di conformità del materiale CE risponde ai requisiti essenziali elencati dal regolamento UE n. 305/2011 e richiamati all'inizio dell'articolo, mentre le caratteristiche tecniche sono, fatti salvi casi specifici, informazioni volontarie del produttore.

Le norme sui prodotti da costruzione regolano anche l'informazione tecnica del produttore che deve dichiarare le caratteristiche tecnico-prestazionali, sulla base di verifiche a campione dei suoi prodotti e sulla base della conformità della sua produzione a tali caratteristiche. La conformità è a sua volta garantita dalla presenza di un sistema di qualità aziendale o da un controllo di qualità. Le prestazioni sono definite in norme apposite, per particolari tipi costruttivi, edilizi od opere, norme legate a determinati contesti nazionali e, infine, possono direttamente essere indicate nelle prescrizioni di capitolato, con riferimento a un dato progetto.

La pietra, in base ai suoi possibili impieghi, è e potrà essere interessata da nor-



me europee armonizzate relative ai seguenti requisiti essenziali:

- resistenza meccanica e stabilità, quando impiegata nella realizzazione di elementi strutturali portanti quali colonne, architravi, gradini di scale. Le caratteristiche rilevanti in tal caso, oggetto di norma armonizzata, sono: la resistenza a compressione, a trazione e a taglio, il modulo di elasticità normale e tangenziale e la permanenza di tali caratteristiche sotto azioni che comportano il degrado del materiale (durabilità);
- sicurezza in caso di incendio, quando impiegata come elemento portante o come rivestimento. In questo caso le caratteristiche rilevanti, che riguardano essenzialmente le modalità di messa in opera, concernono l'integrità alle alte temperature per prevenire distacchi e cadute;
- igiene, salute e ambiente, quando impiegata come rivestimento in interni (il requisito non riguarda le attività estrattive e di trasformazione, per le quali esistono altre norme). Questo requisito, rispetto al prodotto finito, interessa i materiali lapidei che possono diffondere nell'aria il radon; questo problema riguarda prevalentemente le rocce di origine vulcanica;
- sicurezza in uso, quando impiegata come rivestimento di pavimentazione e di pareti. Nel primo caso il requisito riguarda il rischio di cadute e scivolamento per le persone, nel secondo, riguarda il rischio di cadute di parti del rivestimento e concerne in primo luogo il sistema di posa o di ancoraggio in rapporto alle caratteristiche meccaniche della pietra. La caratteristica rilevante per la sicurezza in uso nell'impiego come pavimentazione è la scivolosità, da valutarsi in diverse condizioni ambientali (gelo, pioggia ecc.), in rapporto al tipo di finitura superficiale. I rischi di cadute dovuti a cambiamenti di livello, sono invece da ricondursi alle modalità di messa in opera.

Non sono rilevanti le caratteristiche della pietra in rapporto ai requisiti essenziali di protezione dal rumore e risparmio energetico, anche se nell'impiego come materiale di rivestimento di pareti e pavimentazione le caratteristiche della pietra concorrono alle prestazioni acustiche e termo-igrometriche degli elementi costruttivi rivestiti.

La redazione di documenti di informazione tecnica da parte dei produttori

I rapporti fra fornitore e cliente (cavatore, trasformatore intermedio e produttore dell'elemento finito, ma anche acquirente del prodotto finito, in qualità di costruttore o di committente) sono regolati, per quanto riguarda l'informazione tecnica, da una norma UNI che ne fissa i criteri, la UNI 9726/1990 "Edilizia – Prodotti lapidei (grezzi e lavorati) – Criteri per l'informazione tecnica", oltre che dalle norme terminologiche e di classificazione già accennate.

Con riferimento alle norme sopra citate un documento di informazione tecnica è redatto come nello schema che segue.

SCHEDA TECNICA SUL MATERIALE LAPIDEO*

A) Denominazione del materiale (denominazione petrografica, denominazione commerciale, denominazione data dal produttore, se significativa a distinguere il prodotto da altri similari).



B) Provenienza e illustrazione (nome della cava e località di estrazione, foto e disegni illustrativi delle qualità estetiche, colore, grana, testura, dimensioni più frequentemente disponibili dei blocchi).

Qualità estetiche:

– Grana, testura

(I due termini sono sostanzialmente equivalenti e fanno riferimento all'esame petrografico. La testura indica l'aspetto geometrico delle particelle: dimensione, forma e disposizione dei grani. Alcuni distinguono testura e fabric, intendendo con quest'ultima l'orientamento spaziale e i frammenti minerali nella roccia. La testura differisce molto fra rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie).

– Colore

(Definizione del colore. Uniformità e stabilità del colore in rapporto in particolare a diverse condizioni ambientali).

– Difettosità specifiche del blocco

C) Caratteristiche fisico-meccaniche e di comportamento in opera (verificate in base: a norme europee EN, a nome UNI, alle norme Normal – edite dal Ministero dei beni culturali e ambientali e attualmente in fase di rielaborazione da parte della commissione "Beni culturali – Normal" dell'UNI –, a norme di altri Paesi).

Massa volumica reale (UNI EN 1936)

Massa volumica apparente o di volume (UNI 9724/2, UNI EN 1936/04)

Porosità totale, porosità aperta (% di volume) (UNI 9724/7, UNI EN 1936)

Coefficiente di imbibizione (UNI 9724/2, prEN 13755)

Assorbimento d'acqua per capillarità (UNI 10859)

Coefficiente di dilatazione lineare termica (prEN...WI 00246011)

Dilatazione per imbibizione (UNI 9724/2, prEN 13755)

Resistenza a compressione perpendicolare e parallela al verso allo stato secco (UNI EN1926/04, UNI 9724/3)

Resistenza a compressione dopo gelività, perpendicolare e parallela al verso dopo cicli di gelo e disgelo (R.D. 2232-1939, CNR n. 23, UNI EN 1926/04)

Resistenza a flessione (UNI 9724/5, UNI EN 12372/04)

Modulo di elasticità normale statico (UNI 9724/8, prEN...WI 00246018)

Resistenza all'urto (R.D. 2234-1939, prEN...WI 00246019, UNI U32.07.248.0)

Resistenza all'usura per attrito radente (R.D. 2234-1939, CNR, 1954)

Microdurezza Knoop (UNI 9724/6)

Resistenza all'azione di SO₂ in presenza di umidità (prEN 13919)

Resistenza agli sbalzi termici (prEN...WI 00246016)

Resistenza alla cristallizzazione dei sali (UNI EN 12370)

D) Dichiarazione del produttore e dati relativi alla scheda

Potenzialità della produzione in cava (m³/anno)

Principali opere eseguite con il materiale oggetto della scheda

Dati relativi alla scheda (data di emissione, di aggiornamento, responsabile della redazione, laboratori presso cui sono state eseguite le prove)

* (tratta dalla pubblicazione: "Pietra serena materia della città" di Giuseppe Maria Bargossi, Paolo Felli, Francesco Gurrieri e collaboratori vari; a cura di Alberto Bartolomei, Franco Montanari, Firenze, 2002. Consorzio Pietra Serena di Firenzuola)

La redazione delle specifiche di capitolato da parte del progettista

Le norme sulla pietra naturale non indicano livelli di caratteristiche o prestazioni per determinati impieghi, quindi sono i capitolati che le devono prescrivere in rapporto a un dato uso, confrontandole con quelle offerte e documentate dal produttore.

Specifiche di capitolato e caratteristiche dichiarate dal produttore devono naturalmente riferirsi alle norme UNI e alle norme europee EN. Chi redige un capitolato ha la responsabilità di garantire che l'opera, se realizzata con quel materiale, soddisfi le esigenze del progetto, mantenendo nel tempo le sue prestazioni estetiche e funzionali e al costo più conveniente. Chi, invece, redige



le specifiche di capitolato per prodotti finiti da utilizzare in un determinato impiego, può adottare due approcci:

- approccio prestazionale, prescrizioni di prestazioni di comportamento in opera che il produttore deve garantire tramite attestati e certificazioni di prove;
- approccio descrittivo oggettuale, prescrizioni di caratteristiche fisiche (massa volumica, porosità ecc.) descrizione petrografica, provenienza e denominazione dello strato, dimensioni, lavorazioni ecc.

I due approcci non sono necessariamente del tutto alternativi; si potranno, per esempio, indicare alcune prestazioni in opera (resistenza agli urti sulle lastre montate, resistenza ai carichi sulle lastre montate ecc.) e alcune caratteristiche fisiche e dimensionali.

Criteri di accettazione dei prodotti e delle forniture

I criteri di accettazione dei prodotti e delle forniture e i relativi criteri di campionamento sono definiti nella norma UNI 9725, “Prodotti lapidei – Criteri di accettazione”.

Una fornitura di prodotti lapidei grezzi, semilavorati o finiti è accettata se i valori risultanti da prove su campioni rientrano nei limiti stabiliti dal capitolato, o dichiarati dal fornitore nella scheda tecnica del prodotto. Se il committente accetta i dati indicati sulla scheda tecnica compilata dal fornitore, si effettua a campione solo il controllo delle forme e delle dimensioni nel rispetto delle tolleranze indicate per il tipo di prodotto.



Paolo Galantini

Ingegnere libero professionista, titolare dello Studio Galantini. Svolge attività di progettazione urbana e architettonica dal 1992. Professore a contratto presso il Corso di Ingegneria Edile-Architettura, facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa. Invited Professor all'Università di Architettura U.F.O. di Tirana, Albania. Oltre all'insegnamento svolge attività di ricerca sul progetto urbano.



Le attività peritali (4)

di Paolo Frediani

“Le operazioni peritali sono le attività con le quali il consulente svolge gli accertamenti e le operazioni fondamentali per la risposta ai quesiti posti dal magistrato. Nei precedenti contributi abbiamo esaminato le attività peritali del consulente con riguardo a quelle di apertura, all'accesso ai luoghi, alle attività con i consulenti tecnici di parte alle altre attività. Nel presente articolo esaminiamo l'essenziale aspetto riguardante il processo verbale delle operazioni (o di sopralluogo) e del tentativo di conciliazione.”

Un documento centrale delle attività del consulente è il processo verbale delle operazioni ovvero di sopralluogo.

Il processo verbale delle operazioni

Il consulente al compimento delle proprie attività di sopralluogo o di operazioni peritali redige il cosiddetto processo verbale delle operazioni o di sopralluogo. Questo è un atto con cui egli verbalizza le generalità dei soggetti presenti, le attività svolte, gli atti consultati e, nell'evenienza, acquisiti, le osservazioni e le istanze avanzate dalle parti e i documenti eventualmente consegnati dalle stesse. Occorre osservare che, a norma dell'art. 195 cod. proc. civ., l'esperto non è obbligato a redigere tale atto in cui le operazioni si svolgano nell'assenza del giudice. E infatti non vi è nullità della consulenza tecnica qualora l'esperto, a conclusione delle proprie operazioni non abbia provveduto a redigere l'atto.

Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice così come la mancata indicazione nella relazione delle operazioni compiute da consulenti nominati in un precedente grado di giudizio, delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, non essendo comminata alcuna nullità per violazione dell'art. 195 cod. proc. civ. (Cass., Sez. II, sent. 14.4.1999, n. 3680)

Il magistrato ormai costantemente demanda al consulente ogni attività d'indagine e di sopralluogo determinando la possibilità per questi di omettere la



compilazione del processo verbale delle proprie operazioni. In realtà l'esperienza suggerisce la redazione.

Invero il processo verbale delle operazioni è assai utile per indicare i soggetti presenti e le loro generalità, la descrizione delle attività svolte e dei documenti esaminati e acquisiti, delle assunzioni del consulente tecnico di ufficio, delle eventuali istanze e osservazioni proposte dai presenti e in ultimo, ma non meno importante, dell'ora, della data e del luogo di ripresa delle operazioni al fine di non dover comunicare, nei modi previsti dalla prassi, alle parti l'incombenza.

Pertanto, il processo verbale dovrebbe contenere:

- ora, data e luogo dello svolgimento delle operazioni;
- soggetti presenti;
- eventuale autorizzazione ricevuta per l'accesso ai luoghi
- attività compiute;
- risultanze delle stesse;
- documenti acquisiti e/o consegnati dalle parti;
- osservazioni e istanze delle parti;
- fissazione del proseguimento delle operazioni.

È da sconsigliare tuttavia, come questo autore ha qualche volta registrato, che il CTU faccia diventare il processo verbale una vera e propria "perizia" con commenti, analisi degli accertamenti, scambi di osservazioni articolate, e magari risposte, seppur sintetiche, in ordine ai quesiti posti. Ciò non è funzionale al compimento corretto dell'incarico che deve essere espletato in redazione di una relazione peritale in cui riportare ampiamente tutti gli aspetti tra cui quello delle operazioni peritali.

Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti coloro che sono stati registrati in esso e l'eventuale rifiuto di firma deve essere segnalato dal consulente mediante specifica indicazione.

Occorre osservare che la compilazione del processo verbale appare indispensabile nel momento in cui si siano verificate condizioni tali da ostacolare o addirittura impedire il regolare e corretto svolgimento delle operazioni del consulente o per descrivere circostanze che richiedano l'assunzione di una constatazione in contraddittorio tra le parti.

Il processo verbale delle operazioni svolge pertanto una funzione essenziale nell'attestazione del rispetto del rito e dell'attività svolta dal consulente, anche con riferimento al riconoscimento della complessità, difficoltà e pregio delle operazioni compiute. Esso svolge, per le consulenze tecniche che si articolano su un di un ampio lasso temporale, anche una funzione storica delle operazioni svolte. È da segnalare, infine, che il processo verbale delle operazioni è un atto pubblico e, essendo redatto da un pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso.

Il tentativo di conciliazione

Il codice di procedura civile riconosce all'esperto del giudice la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione della controversia nell'ambito delle attività dell'art. 696-*bis* cod. proc. civ. e dell'art. 198 cod. proc. civ.

Inoltre da sempre, e oggi con maggiore frequenza, attesa anche la grave crisi in cui versa il sistema giudiziario, il giudice chiede al proprio ausiliario di espletare



un tentativo di conciliazione della controversia anche quando tale iniziativa non rientri nell'alveo della norma che presiede l'incarico al consulente, talvolta formulando l'incarico nello stesso quesito.

Per quanto attiene alla prima norma essa riguarda la controversia concernente «... ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. (...)». Si pensi – limitando alla sola casistica di cause in materia tecnica – alla vastità di controversie in materia di contratti di appalto, di compravendita immobiliare, di contabilità lavori, di esecuzione di lavori edili e altro ancora.

La seconda norma concerne «... l'esame di documenti contabili e registri...».

Il tentativo di conciliazione della controversia è sempre esistito nella pratica reale delle attività di consulenza tecnica di ufficio.

Ancor prima che si parlasse di conciliazione e mediazione sociale nel nostro Paese, questa trovava già (silenziosa) applicazione negli incarichi di CTU nel riconoscimento di un diritto sostanziale che, nella prassi, veniva in soccorso a un sistema di regolamentazione formale, spesso in grave ed endemica empasse. Il consulente – laddove sussistano le condizioni elementari – dovrebbe sempre poter offrire alle parti una prospettazione diversa della situazione conflittuale e quindi suggerire una possibile regolazione della lite mediante una strada conciliativa, poiché la maggior parte dei conflitti in causa giudiziaria offrono la possibilità di essere risolti con una conciliazione. Questo perché le cause si sviluppano in una strategia giuridico-processuale basata essenzialmente sul confronto tra le pretese delle parti e sulla richiesta di una espressione di giudizio fondata sul diritto. La soluzione definisce il torto o la ragione delle parti sulla base del giudizio di comportamenti ed azioni passate.

Ecco che quindi una possibilità di ricercare un accordo, concentrandosi sugli interessi e necessità delle parti e quindi mutando il contesto del confronto tra le stesse, è possibile e, anzi, diremmo auspicabile.

D'altra parte la conciliazione è attività che non può essere improvvisata in quanto un buon tecnico non necessariamente è un buon conciliatore, anche se il possesso di cognizioni tecniche specifiche può facilitare la sua opera.

La verità è che la nozione stessa di conciliazione è ancora largamente sconosciuta alla maggior parte degli operatori del processo: l'idea comune è che sia compito del conciliatore individuare una soluzione “giusta” e convincere gli (in certi casi imporre agli) interessati la soluzione prescelta. La realtà è molto diversa. Infatti, la funzione precipua del conciliatore è quella di individuare non una soluzione “giusta” – questo è compito del giudice o dell'arbitro – quanto una soluzione “conveniente” per gli interessati. E ciò è possibile solo se dal piano dei diritti si passa al piano degli interessi.

Per quanto attiene le possibilità conciliative rimesse al CTU è necessario distinguere se esse ricadano nelle previsioni normative o meno.

Tentativo di conciliazione previsto dalla norma (art. 696-bis e art. 198 cod. proc. civ.)

Se vi è accordo – Le parti sottoscrivono con il CTU un processo verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 199 cod. proc. civ. che, depositato in cancelleria, viene omologato dal GI, che gli fornisce mediante decreto efficacia di titolo. Ai



sensi dell'art. 696-*bis*, l'efficacia vale ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se non vi è accordo – Il CTU predispose la propria relazione che deve depositare in cancelleria. Ai sensi dell'art. 200 cod. proc. civ., il CTU riporta il suo parere nella relazione, mentre, ai sensi dell'art. 696-*bis*, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Tentativo di conciliazione non previsto dalla norma

Se vi è accordo – Nel caso che la conciliazione riesca, il CTU non deve né sottoscrivere l'accordo stipulato tra le parti né, tantomeno, produrre relazioni, poiché l'intesa pone fine alla causa giudiziaria. Si limiterà a riconsegnare i fascicoli delle parti in cancelleria unendo un'istanza per la revoca dell'incarico per avvenuta conciliazione.

La formalizzazione dell'accordo potrà essere manifestata al giudice anche con una semplice lettera o comunicato fax inviato dai difensori delle parti all'esperto con il quale "informano" dell'avvenuta conciliazione della causa che sarà abbandonata.

Se non vi è accordo – Il CTU predispose la propria relazione peritale da depositarsi in cancelleria.

Rimandiamo ai prossimi contributi per una specifica trattazione sull'importantissimo tema del tentativo di conciliazione in corso di consulenza tecnica di ufficio.





Recupero dell'imponibile immobiliare e rendita presunta

Il Dipartimento delle Finanze, per l'attività di accertamento dei fabbricati che non sono stati denunciati al catasto dai proprietari o da chi ne aveva l'obbligo, i cosiddetti "fabbricati fantasma", ha stimato per la maggiore rendita catastale iscritta in atti un maggiore gettito pari a circa € 472 milioni.

Il recupero del sommerso nel settore immobiliare sta avvenendo anche con l'attribuzione ai fini fiscali della rendita catastale presunta per i "fabbricati fantasma". Tale rendita è attribuita in via provvisoria e accertata in maniera sommaria secondo i criteri indicati nel provvedimento del 18 aprile 2011 del Direttore dell'Agenzia del territorio (AdT).

Alle unità immobiliari urbane con rendita presunta sarà anche attribuita una superficie convenzionale per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.L. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 44 del 26 aprile 2012. Ne parliamo con **Andrea Vaccaro**, ingegnere, responsabile tecnico e del reparto servizi tecnici dell'Ufficio provinciale di Siracusa dell'Agenzia del territorio.

Ovviamente, il recupero dell'imponibile immobiliare senza la riforma del catasto, non riduce le incoerenze e le sperequazioni esistenti (alloggi di lusso classificati come case popolari ecc.), ma consegue soltanto l'obiettivo di una maggiore gettito fiscale.

Lo stesso obiettivo che intende raggiungere l'art. 13 del D.L. 201/2011, che ha rivalutato del 60% tutte le rendite catastali ai fini dell'imposta municipale sugli

immobili (IMU), applicando un unico coefficiente di rivalutazione per tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie catastali, senza tener conto della complessità e diversificazione del mercato immobiliare nei vari comuni d'Italia e per le varie tipologie catastali negli ultimi venti anni, per la precisione per il periodo che va dal biennio 1988/1989, epoca censuaria di riferimento per le rendite catastali vi-



genti, a oggi. Nonostante le attività svolte e le diverse leggi emanate per il recupero di aree di evasione ed elusione fiscale (legge 311 del 30 dicembre 2004, legge 286 del 24 novembre 2006 ecc.), secondo l'ISTAT l'evasione è pari a circa € 275 miliardi con una perdita per il fisco di circa € 120 miliardi l'anno. Per meglio contrastare l'evasione fiscale e razionalizzare l'amministrazione economico-finanziaria, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare il D.L. 87/2012 (pubblicato sulla G.U. 148 del 27 giugno 2012) che, tra l'altro prevede (art. 3, comma 1) che l'AdT venga incorporata nell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e pertanto a partire da tale data i compiti e le funzioni dell'AdT (gestione del catasto, della conservatoria, servizi estimativi ecc.) verranno svolti dall'Agenzia delle entrate.

Quali sono stati i risultati conseguiti dal riclassamento delle unità immobiliari ai sensi della legge 311/2004?

I commi 335 e 336 dell'art. 1 della legge 311 del 30 dicembre 2004, dispongono rispettivamente l'attivazione dei comuni per il riclassamento massivo di unità immobiliari site nelle microzone comunali definite ai sensi del D.P.R. 138/1998 dove è notevole la divergenza tra valori di mercato e valori catastali e il riclassamento puntuale di singole unità immobiliari per incoerenze tra lo stato reale e le risultanze catastali. Alla data del 31 dicembre 2011, per il riclassamento massivo solo 17 comuni hanno chiesto una revisione del classamento per alcune microzone. Per 14 di questi, il procedimento si è concluso con un conseguente incremento complessivo della rendita catastale pari a € 52,4 milioni; per altri 3 (Bari, Lecce e Roma) il procedimento è ancora in corso.

Per il riclassamento puntuale i comuni che hanno avviato il procedimento sono stati 1.008 su oltre 8.000, i conseguenti aggiornamenti catastali registrati sono stati 39.087 e l'incremento complessivo della rendita catastale pari a € 141 milioni, di cui € 26 milioni relativi al 2011.

Tutte le operazioni di riclassamento sono effettuate dall'AdT su impulso dei comuni.

Come si evince dai dati sopra riportati, pochi comuni si sono attivati per fronteggiare l'evasione, di conseguenza sono state emanate successive leggi (legge 286 del 24 novembre 2006 ecc.) che attribuiscono all'AdT iniziativa delle operazioni senza aspettare la richiesta da parte dei comuni.

Per le qualità colturali quali sono stati i risultati conseguiti dai riscontri con i dati dell'Agea?

Il D.L. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 286 del 24 novembre 2006, ha previsto forme di collaborazione tra Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e AdT, concernenti i seguenti 3 punti:

1. aggiornamento automatico delle qualità di coltura catastale e relativi redditi dominicale e agrario a partire dalle informazioni acquisite da Agea, per propri fini istituzionali;
2. verifica dei requisiti di ruralità per i fabbricati censiti al catasto terreni come rurali;
3. individuazione di fabbricati non censiti al catasto sulla base delle evidenze fotocartografiche rilevate dall'Agea nel corso dell'esecuzione delle proprie attività di controllo.

Per il punto 1, alla data del 31 dicembre 2011, si sono avuti i seguenti risultati:

- particelle catastali oggetto di aggiornamento automatico: € 8,9 milioni;
- incremento del reddito dominicale: € 63,2 milioni, di cui € 1,7 milioni relativi al 2011.

Quali sono stati i risultati conseguiti a seguito delle verifiche sui fabbricati rurali?

Alla data del 31 dicembre 2011, l'AdT ha individuato 872.000 immobili censiti al catasto terreni come fabbricati rurali e ne ha verificati 505.760 (il 58%). Le unità immobiliari complessivamente dichiarate al catasto edilizio urbano, derivanti da immobili precedentemente censiti come rurali sono state 673.000 con un conseguente incremento di rendita catastale: € 134 milioni, di cui € 21 milioni relativi al 2011.



Quali sono stati i risultati conseguiti per i fabbricati mai dichiarati, cosiddetti "fabbricati fantasma"?

Alla data del 31 dicembre 2011, l'AdT ha identificato e pubblicato presso gli albi comunali 2.228.143 particelle. Ne sono state esaminate 1.859.479, di cui: 893.675 particelle con fabbricati cui è stata attribuita la rendita (definitiva o presunta) per complessive n. 1.081.698 unità immobiliari; 856.846 particelle che non richiedono accatastamento; 108.958 particelle per le quali sono necessarie ulteriori verifiche. Le rimanenti 368.664 particelle sono in corso di trattazione.

La regione con il maggior numero di "case fantasma" individuate è la Sicilia con n. 153.276. Seguono: Campania 129.607; Puglia 102.201; Calabria 92.247; Piemonte 85.232; Lazio 80.427; Emilia Romagna 70.909; Toscana 58.992; Veneto 55.240; Lombardia 54.975; Sardegna 46.887; Abruzzo 37.220; Marche 36.025; Umbria 27.824; Basilicata 16.740; Liguria 13.208; Molise 12.332; Friuli Venezia Giulia 7.677; Valle D'Aosta 589.

Le "case fantasma" sono così suddivise percentualmente per tipologia edilizia: 34% abitazioni; 31% magazzini; 18% autorimesse; 17% altri immobili.

È stato quantificato il maggior gettito fiscale conseguito?

Per i "fabbricati fantasma", il Dipartimento delle Finanze ha stimato per la maggiore rendita iscritta in atti un maggiore gettito pari a circa € 472 milioni, così suddiviso: per l'IMU circa € 356 milioni; per l'imposta sui redditi (IRPEF e cosiddetta "Cedolare secca"), circa € 110 milioni; per l'imposta di registro sui canoni di locazione circa € 6 milioni.

Inoltre, poiché la normativa vigente prevede il recupero delle imposte per gli anni precedenti, si prevede un ulteriore considerevole recupero di gettito fiscale in termini di accertamenti e ruoli. A questo importo vanno aggiunte le somme recuperabili in modo retroattivo, fino a 5 anni, a meno che il proprietario non dimostri che l'immobile ex-fantasma esiste da meno tempo. Pagate le imposte dovute,

spetterà ai comuni esprimersi sulla regolarità delle nuove costruzioni e decidere se abbattere o condonare le irregolari.

Come è stata attribuita la rendita catastale presunta iscritta in catasto?

La rendita catastale presunta è attribuita secondo i criteri indicati nel provvedimento del 18 aprile 2011 del Direttore dell'AdT.

Per le unità immobiliari urbane che appartengono ai gruppi di categorie ordinarie A (abitazioni e uffici), B (alloggi collettivi) e C (locali commerciali: negozi, magazzini, laboratori artigianali, box ecc.), che rappresentano circa il 95% delle unità regolarmente censite, la categoria è individuata sulla base degli elementi tecnici acquisiti con sopralluogo esterno o forniti dai comuni o anche utilizzando atti a disposizione dell'AdT.

Visto il quadro tariffario la classe è individuata in quella mediana della categoria, ovvero in quella superiore, fra le due intermedie, in caso di numero pari di classi, nell'ambito della zona censuaria ove è ubicata l'unità immobiliare.

La consistenza di ciascuna unità immobiliare da accertare è calcolata con modalità semplificate, tenendo conto della superficie desumibile dai rilievi aereo-fotografici, nonché degli elementi informativi acquisiti con sopralluogo esterno, numero di piani o altezza. In particolare, per le unità immobiliari da censire nel gruppo A, la consistenza in vani è determinata attraverso il rapporto tra la superficie complessiva dell'unità immobiliare e la superficie media del vano catastale, riferita alle unità immobiliari della stessa categoria censite nello stesso comune e nella medesima zona censuaria.

Per le unità immobiliari da censire nel gruppo B, la consistenza, espressa in metri cubi, è determinata tenendo conto, oltre che della superficie, dell'altezza media delle unità immobiliari medesime. Per le categorie a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza, come sopra determinata per la tariffa propria della classe. Per le categorie a destinazione speciale gruppo D



(opifici industriali, alberghi, banche ecc.) o particolare gruppo E (stazioni ferroviarie ecc.), la rendita presunta è determinata con procedimento semplificato applicando al valore dell'unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al gruppo D e al 3% per quelle riferibili al gruppo E. Il valore venale dell'unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi e informativi a disposizione dell'Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989.

Non è prevista la redazione di elaborati grafici (tipi mappali, frazionamenti, elaborati planimetrici e planimetrie catastali).

Cosa comporta l'attribuzione della rendita presunta per i soggetti interessati?

L'unità immobiliare avrà un suo identificativo catastale, ma in questa fase non sarà collegata una planimetria e quindi per essere oggetto di trasferimento di diritti reali dovrà essere presentata la dichiarazione di aggiornamento in catasto. L'attribuzione d'ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti interessati, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri di cui all'art. 19, comma 10, del D.L. 78 del 31 maggio 2010.

Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il termine stabilito dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 225 del 29 dicembre 2010, ma prima dell'inserimento in atti della rendita presunta da parte dell'Ufficio provinciale dell'AdT, sono dovuti sanzioni e oneri.

La rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Come è notificata la rendita presunta?

In considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, la procedura di notifica avviene con la pubblicazione delle rendite mediante l'affissione all'Albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito Internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli Uffici provinciali e i comuni interessati.

Dal 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati all'Albo pretorio dei comuni gli atti relativi all'attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili fantasma, che non sono stati dichiarati spontaneamente dai soggetti interessati.

I soggetti interessati possono chiedere il riesame dell'avviso di accertamento, in sede di autotutela, nei seguenti casi:

- errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;
- non accatastabilità dello stesso fabbricato (perché collabente, in corso di costruzione ecc.);
- avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione DOCFA per l'accatastamento del fabbricato stesso.

La presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.

La rendita presunta è una rendita transitoria?

La rendita presunta è attribuita in via transitoria, nelle more dell'iscrizione in catasto del fabbricato non dichiarato, attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento con la procedura DOCFA (Documento catasto fabbricati) da parte dei titolari dei diritti reali sugli immobili pubblicati ai quali è stata attribuita la rendita presunta. In base all'art. 11, comma 7, del D.L. 16 del 2 marzo 2012, sono tenuti comunque a presentare le relative dichiarazioni di aggiornamento catastale entro 120



giorni dal 3 maggio 2012, per evitare le ulteriori sanzioni amministrative, quadruplicate (art. 2, comma 12, del D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011), previste nel caso di mancata presentazione entro tale termine. Alle unità immobiliari urbane (*uu.ii.uu.*) con rendita presunta sarà attribuita una superficie convenzionale per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.L. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 44 del 26 aprile 2012. La superficie convenzionale sarà attribuita anche alle *uu.ii.uu.* prive di planimetrie.

È importante l'Anagrafe immobiliare integrata per il recupero dell'evasione fiscale?

Per il prossimo futuro un contributo fondamentale, soprattutto come prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, lo darà anche l'Anagrafe immobiliare integrata (AII) che è una infrastruttura informativa suddivisa in due sottosistemi, denominati Banca dati integrata (BDI) e Sistema integrato del territorio (SIT), tra loro strettamente connessi. La BDI è l'archivio centralizzato che, integrando le banche dati catastali e di pubblicità immobiliare, consente di individuare i soggetti dei diritti reali sugli immobili censiti in catasto, mediante il confronto e il riscontro, nelle due banche dati, dei titoli da cui hanno origine le intestazioni.

Il SIT cura l'aggiornamento delle informazioni sugli immobili censiti in catasto correlandosi con i soggetti gestiti nella BDI. Il SIT deve permettere la corretta localizzazione, su base geografica, di ciascun bene immobile censito in catasto, integrandone le informazioni identificative, tecniche, censuarie e reddituali ai fini fiscali, nonché il valore commerciale calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI).

L'obiettivo finale dell'AII è fare diventare l'immobile la chiave fondamentale di correlazione biunivoca fra il SIT e la BDI.

È stato avviato il servizio dell'AII?

Come dichiarato dal Direttore dell'AdT alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, in data 8 maggio 2012, l'AdT ha in programma la sperimentazione del servizio di consultazione della Banca dati integrata. Per l'AII, l'Agenzia investirà nel corrente anno € 2.060.000.

Per la sperimentazione sono stati individuati 134 comuni (Torino, Bologna, Padova, Vicenza, Viterbo, Pescara e Lecce ecc.), che rappresentano il 12% del patrimonio immobiliare urbano nazionale, in base all'attuale livello di integrazione tra le informazioni catastali e di pubblicità immobiliare.

Per dare la possibilità ai comuni di consultare i dati dell'AII è invece necessario un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Si presentano alcune difficoltà che condizionano la possibilità di ottenere una reale integrazione dei dati, per esempio per quanto riguarda il SIT l'assenza di un unico sistema di riferimento nazionale, la imperfetta rappresentazione dei confini dei fogli di mappa, un modello dati che non prevede la gestione della componente topologica né la storicizzazione del dato cartografico. Queste difficoltà impediscono di fatto un pieno utilizzo della cartografia catastale sia per l'integrazione fra i dati dell'AdT sia per l'interoperabilità verso soggetti e sistemi terzi.

L'AII è uno strumento utile per la perequazione fiscale?

L'AII incide sul recupero dell'imponibile immobiliare ma non incide sugli estimi catastali, potrebbe comunque essere utile perché evidenzierà ancora di più le macroscopiche incoerenze esistenti tra le tariffe catastali, le rendite catastali, presunte o definitive, e i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Incoerenze esistenti sia all'interno del singolo comune sia tra comuni confinanti.

